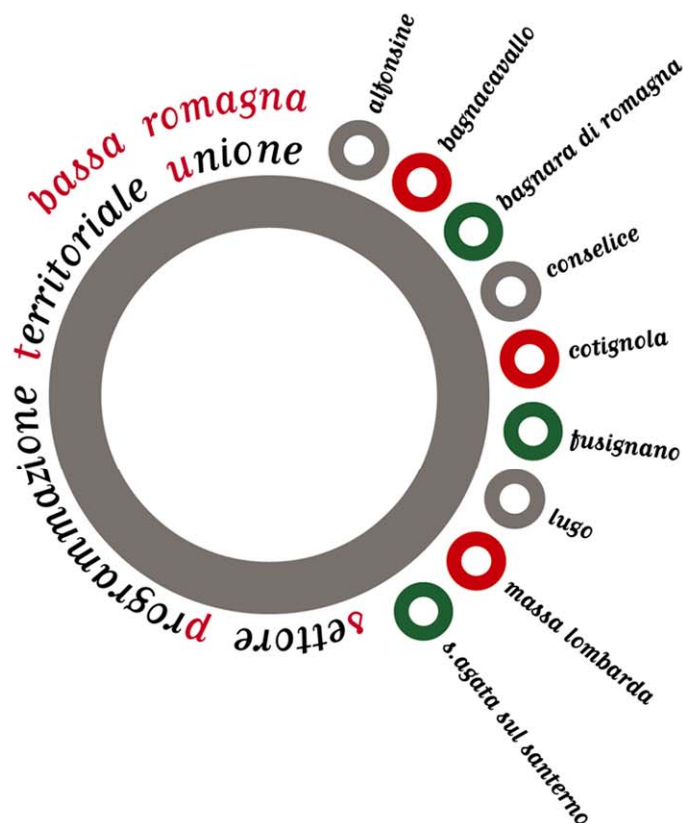




Regolamento urbanistico edilizio Unione Bassa Romagna

Allegato E regolamento del verde pubblico e privato

PUBBLICATO BUR

n. 127 del 18/07/2012

Sindaco referente per l'Unione

Antonio Pezzi

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Monica Cesari

Progettisti RUE

Tecnicoop-Bologna :

Arch. Rudi Fallaci - Direttore tecnico

Arch. Carlo Santacroce - Progettista responsabile

Servizio di Piano

I Sindaci

Luigi Antonio Amadei (S.Agata sul Santerno)

Mirco Bagnari (Fusignano)

Raffaele Cortesi (Lugo)

Linda Errani (Massa Lombarda)

Maurizio Filipucci (Conselice)

Angelo Galli (Bagnara di Romagna)

Antonio Pezzi (Cotignola)

Laura Rossi (Bagnacavallo)

Mauro Venturi (Alfonsine)

Coordinamento Assessori all'Urbanistica

Luigi Antonio Amadei (S.Agata sul Santerno)

Stefano Andraghetti (Conselice)

Mirco Bagnari (Fusignano)

Ferdinando Bassi (Massa Lombarda)

Giovanni Costantini (Lugo)

Angelo Galli (Bagnara di Romagna)

Nello Ferrieri (Bagnacavallo)

Luca Piovaccari (Cotignola)

Pietro Vardigli (Alfonsine)

Segretari comunali

Anna Boschi (Alfonsine - Cotignola)

Paolo Cantagalli (Bagnara di Romagna - Massa Lombarda)

Angela Grattoni (Bagnacavallo)

Marco Mordenti (Fusignano - Lugo)

Valeria Villa (Conselice - S.Agata sul Santerno)



Comune di ALFONSINE	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>19</u>	del <u>29/03/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>33</u>	del <u>22/05/2012</u>
Comune di BAGNACAVALLLO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>35</u>	del <u>28/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>35</u>	del <u>17/05/2012</u>
Comune di BAGNARA DI ROMAGNA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>20</u>	del <u>14/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>13</u>	del <u>10/05/2012</u>
Comune di CONSELICE	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>23</u>	del <u>19/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>17</u>	del <u>24/05/2012</u>
Comune di COTIGNOLA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>17</u>	del <u>07/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>26</u>	del <u>17/05/2012</u>
Comune di FUSIGNANO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>30</u>	del <u>28/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>19</u>	del <u>14/05/2012</u>
Comune di LUGO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>24</u>	del <u>31/03/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>37</u>	del <u>10/05/2012</u>
Comune di MASSA LOMBARDA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>28</u>	del <u>27/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>30</u>	del <u>21/05/2012</u>
Comune di SANT'AGATA SUL SANTERNO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>12</u>	del <u>18/04/2011</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. <u>19</u>	del <u>07/06/2012</u>



Responsabile del Settore Programmazione Territoriale
Monica Cesari

Servizio di Piano

Luca Baccarelli
Nadia Bacchini
Silvia Didoni
Mirella Lama
Gabriele Montanari
Silvia Tronconi

Coordinamento tecnico

Valeria Galanti (Alfonsine)
Fabio Minghini (Bagnacavallo)
Fiorenzo Venturi (Bagnacavallo)
Danilo Toni (Bagnara di Romagna)
Danilo Cesari (Conselice)
Fulvio Pironi (Cotignola)
Michele Cipriani (Fusignano)
Marco Cerfogli (Massa Lombarda)
Gian Franco Fabbri (S.Agata sul Santerno)

Hanno contribuito alla redazione del RUE

Segretario Unione
Marco Mordenti
Servizio Comunicazione Unione
Mariangela Baroni
Servizio Segreteria Unione
Vanna Amadei
Giorgio Piombini

Collaboratori Tecnicoop

Chiara Biagi
Andrea Franceschini

Collaborazioni Allegati RUE

Cristina Benghi (All.A)
Laura Dalpiaz (All.A)
Aldo Monti (All.C)
Daniela Negrini (All.E)
Cesare Zama (All.F)

*Collaborazioni per il censimento
edifici di valore culturale*

Chiara Ancarani
Cristina Angeli
Anja Gabler
Andrea Graziani
Michela Guerra
Elena Guerrini
Paolo Lazzarini
Paola Mengolini
Magda Minguzzi
Silvia Patella
Raffaele Ravaglia

INDICE

PREMESSA	1
CAPO 1 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	2
Art. 1.1 Finalità.....	2
Art. 1.2 Ambito di applicazione	2
Art. 1.3 Oggetto della salvaguardia	2
Art. 1.4 Abbattimenti verde pubblico/privato	2
Art. 1.5 Potature	4
Art.1.6 Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie	6
Art. 1.7 Danneggiamenti	7
Art. 1.8 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	7
Art. 1.9 Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi.....	8
Art. 1.10 Nuovi impianti e sostituzioni	8
Art. 1.11 Progettazione del verde per nuove urbanizzazioni e nuove costruzioni	9
Art. 1.12 Verde per parcheggi.....	11
Art. 1.13 Alberature stradali	12
CAPO 2 - ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI GIARDINI DI PREGIO	15
Art. 2.1 Alberi di pregio	15
Art.2.2 Giardini di pregio	15
CAPO 3 - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	16
Art. 3.1 Ambito di applicazione	16
Art. 3.2 Interventi vietati	16
Art. 3.3 Interventi prescritti	17
Art. 3.4 Affidamento e sponsorizzazione di aree verdi comunali.....	17
Art. 3.5 Aree sgambatoio cani e loro uso.....	17
CAPO 4 - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI	18
Art. 4.1 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	18
Art. 4.2 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	18
Art. 4.3 Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti	18

Art. 4.4 Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua	18
Art. 4.5 Salvaguardia delle piantate romagnole.....	19
Art. 4.6 Salvaguardia dei corsi d'acqua minori	19
CAPO 5 - SANZIONI E NORME FINANZIARIE	20
Art. 5.1 Sanzioni.....	20
Art. 5.2 Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato	20
Art. 5.3 Norme finanziarie	20
Art. 5.4 Riferimenti legislativi.....	20
ELENCO ELABORATI ESPLICATIVI/DESCRITTIVI DI RIFERIMENTO.....	21

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39.

Il verde comunale si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse e importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana e periurbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano. Nella gestione fitosanitaria del verde pubblico è altresì auspicabile l'applicazione dei principi e delle tecniche dell'agricoltura biologica, per le importanti ricadute dal punto di vista ecologico-ambientale e della salute pubblica.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico, alle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, fatti salvi i canali, i fossi e le aree golenali per le quali sono competenti il Consorzio di Bonifica e i Servizi Tecnici di Bacino.

Per facilitare la consultazione del documento, il regolamento è stato suddiviso in cinque capi e contiene cinque elaborati esplicativi/descrittivi di riferimento:

Capo 1: Disposizioni relative al verde pubblico e privato

Capo 2: Disposizioni relative ad alberi monumentali e salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Capo 3: Regolamento per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

Capo 4: Norme integrative per le aree agricole non interessate da coltivazioni

Capo 5: Sanzioni e norme finanziarie

Elaborati esplicativi/descrittivi di riferimento:

1 (Metodo per la stima del valore ornamentale delle alberature)

2 (Protezione alberi nei cantieri)

3 (Elenco specie arboree e arbustive consigliate e elenco delle piante velenose e/o allergeniche)

4 (Difesa fitosanitaria)

CAPO 1 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Il presente Capo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde pubblico e privato esistente su tutto il territorio comunale.

Art. 1.1 Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione oltre a diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente nel territorio.
2. Con il presente regolamento si disciplina la tutela delle alberature urbane sia pubbliche che private nonché installazioni e piantagioni per la riqualificazione ambientale e funzionale del verde nell'ambito comunale, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

Art. 1.2 Ambito di applicazione

1. Sono comprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti sul territorio comunale;
 - le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati;
 - le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti ad edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui all'articolo precedente.
2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
 - gli alberi da frutto e/o costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive.

Art. 1.3 Oggetto della salvaguardia

1. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
 - gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
 - gli alberi autoctoni aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 60, misurata a cm.130 di altezza da terra;
 - gli alberi alloctoni aventi circonferenza del tronco di cm. 120, misurata a cm. 130 di altezza da terra;
 - le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 60.

Le sostituzioni di alberi e i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 1.10 del presente Capo.

Art. 1.4 Abbattimenti verde pubblico/privato

Abbattimenti verde privato

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere, su tutto il territorio comunale, gli alberi, di cui all'art. 1.3, siano essi vivi, deperenti o morti;

In caso di necessità l'abbattimento può essere effettuato previa comunicazione all'Amministrazione indicandone le motivazioni, esclusivamente tra le seguenti:

- albero pericolante
- danni a strutture e/o impianti tecnologici e a terreni agricoli produttivi
- eccessiva densità di impianto relativamente alle alberature soccombenti
- ristrutturazione del giardino (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il progetto di ristrutturazione, composto da: relazione tecnica dello stato di fatto e motivazione degli eventuali abbattimenti, planimetria di progetto riportante le alberature destinate all'abbattimento, relazione di progetto e documentazione fotografica).

La "comunicazione" dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, e corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione presentata all'ufficio Protocollo dell'Amministrazione, si può procedere all'abbattimento.

Qualora dai controlli effettuati il Responsabile dell'istruttoria e/o del Procedimento non riveli la sussistenza dei presupposti di necessità, lo stesso adotta entro 30 giorni un provvedimento di divieto, ai sensi dell'art 20 della legge n° 241/90 previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis.

Se la documentazione presentata non fosse comunque sufficiente a valutare le motivazioni addotte per l'abbattimento, il Servizio comunale competente potrà richiedere documentazione integrativa che attesti l'effettivo stato di pericolosità o l'entità di eventuali danneggiamenti a strutture e/ o impianti tecnologici.

L'Amministrazione si riserva, in caso di controversia, di richiedere una perizia, da eseguirsi a spese del richiedente, elaborata da un tecnico iscritto ai Collegi od Ordini che abbiano competenze nella verifica delle problematiche in questione.

2. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti di norma con piante appartenenti alle specie riportate nell'elaborato 3 e comunque preventivamente concordate utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a cm. 12 -14.

Se la sostituzione nello stesso luogo dell'abbattimento non è possibile, il richiedente potrà ripiantare l'alberatura in un sito alternativo indicato dall'Amministrazione comunale garantendone l'attecchimento. In alternativa il proprietario potrà decidere di versare all'ente una somma di Euro 100,00 per ogni albero non reimpiantato; tale somma sarà utilizzata dall'ente per la rinaturalizzazione di aree pubbliche. Per gli abbattimenti dovuti all'eccessiva densità di impianto non è previsto il reimpianto.

Le somme versate saranno indirizzate a un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

3. Le imprese che effettuano gli abbattimenti di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi di abbattimento, verificare l'avvenuta comunicazione di abbattimento. Qualora vi fosse un controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita tale richiesta. In caso di accertata violazione l'impresa incorrerà nelle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Qualora vengano effettuati abbattimenti in assenza delle necessarie autorizzazioni o in presenza di un diniego, sarà richiesto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al Capo 5, il risarcimento a compensazione del valore ornamentale, calcolato utilizzando la formula di cui all'elaborato 1.

Abbattimenti verde pubblico

5. Tutti gli abbattimenti delle alberature di proprietà pubblica sono di competenza dell'Amministrazione comunale.

La comunicazione di abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte dell'ufficio comunale richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Solo per gli esemplari morti è sufficiente l'invio agli uffici comunali competenti di una comunicazione corredata da

documentazione fotografica. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, si può procedere all'abbattimento.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

6. Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura dell'ufficio richiedente. Qualora il responsabile dell'Ufficio richiedente coincida con il responsabile dell'Ufficio competente il procedimento sarà gestito autonomamente.
7. La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - motivazioni dell'abbattimento;
 - tempi, capitolo e impegno di spesa;
 - calcolo del valore e conversione dello stesso in alberature compensative (impegno da reperire sempre nel capitolo di spesa prima identificato);
 - tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto.
8. Nel caso di abbattimenti soggetti a comunicazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella comunicazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione che può prevedere una somma compensativa da utilizzare per la rinaturalizzazione di aree pubbliche.
9. Qualora l'abbattimento sia motivato da danneggiamenti arrecati da piante comunali al privato, le spese di cui sopra relative alle operazioni di abbattimento, ripristino dell'area e quant'altro necessario saranno a carico dell'Amministrazione.
10. Non sono soggetti alla procedura di "comunicazione" gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico - culturale, e le alberature di dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo precedente.
11. Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio, in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
12. L'abbattimento non autorizzato di alberature di proprietà comunale sarà perseguito a termini di legge e secondo quanto previsto al Capo 5 del presente regolamento.

Sono esclusi dalle norme sugli abbattimenti quelli ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Art. 1.5 Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate prioritariamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e nei casi di ostacolo al transito dei mezzi d'opera adibiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica artificiale (canali di bonifica) e allo svolgimento dell'attività di polizia idraulica.
2. In caso di installazione di nuovi pannelli solari e fotovoltaici dovrà essere valutato il corretto posizionamento rispetto a tutte le alberature pubbliche esistenti e circostanti, tutelate comunque dal presente regolamento.
3. Le potature devono essere eseguite durante il riposo vegetativo (indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo, ad eccezione delle conifere) salvo intervenire straordinariamente e con soli tagli di ritorno, in altri periodi. Le potature estive, eseguite dal momento della completa distensione delle foglie all'inizio dell'estate, per le caducifoglie, soprattutto tigli, platani e specie appartenenti al genere *Prunus* devono essere leggere e, in linea di massima, non devono asportare più del 20% circa della vegetazione. Una potatura

leggera che rimuova al massimo il 10% circa della vegetazione presente è comunque sempre possibile. Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale. Laddove si dovesse ritenere necessario intervenire, si consiglia di interessare solamente branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm. 32). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi e con l'obbligo di bilanciare la massa della chioma, al fine di evitare il pericolo di ribaltamento.

4. Gli straordinari interventi di potatura sul verde pubblico potranno essere eseguiti soltanto dal manutentore delle aree verdi comunali e da personale incaricato dai competenti uffici dell'Amministrazione.
5. Gli interventi di capitozzatura (fig.1) e di cimatura delle Conifere, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono di norma vietati. In via straordinaria potranno essere consentiti, come ad esempio nei casi di problematiche fitosanitarie, pubblica incolumità, intercettazioni di strutture o linee tecnologiche, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.
6. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

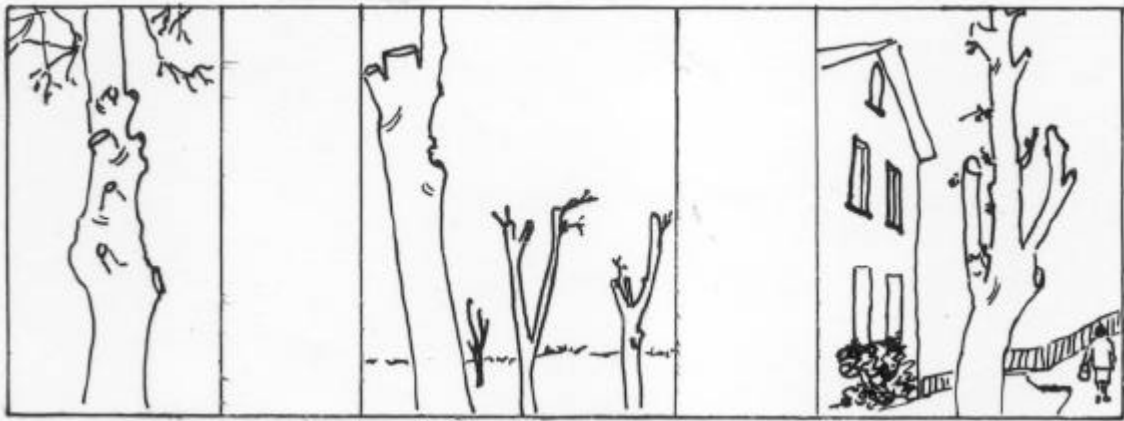


Fig.1 - Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)

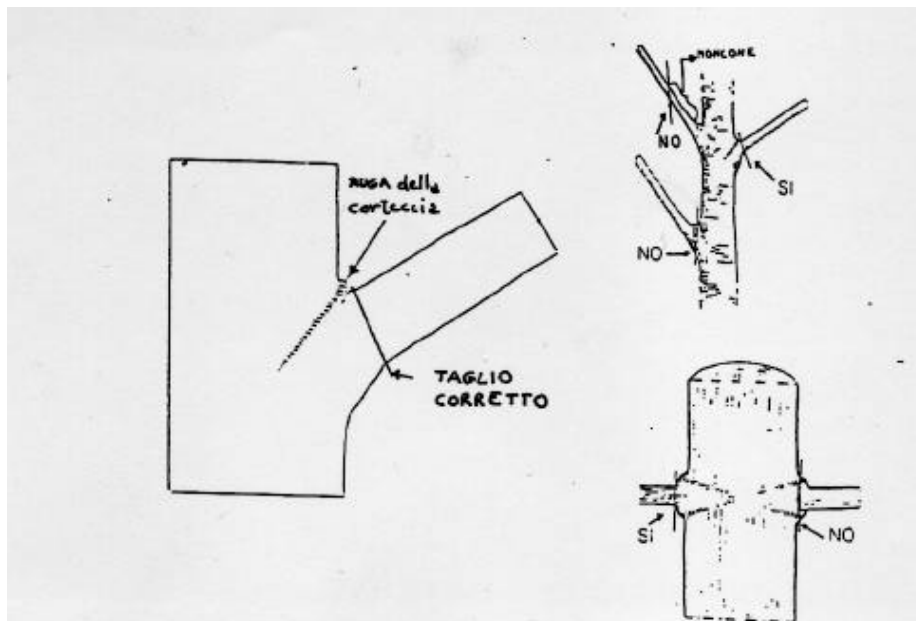


Fig. 2 - Esempi di tagli corretti e scorretti

Art.1.6 Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie

1. Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro, il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 1.5 di raggio corrispondente a mq. 7
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 3.0 di raggio corrispondente a mq. 28
per piante di prima grandezza (altezza >18 m)	m. 4.5 di raggio corrispondente a mq. 63

Parte delle aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, che non devono comunque comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Deve essere in ogni caso garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	mq. 2.25
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	mq. 9.00
per piante di prima grandezza (altezza >18 m);	mq. 20.25

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli art.1.12 e 1.13 del presente Capo.

2. Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 1.13 del presente Capo:

Arbusti ad esclusione del <i>Cupressus cyiparis leylandii</i>	m. 0.80
piante di terza grandezza (altezza < 12 m)	m. 1.5
piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m)	m. 3.0
piante di prima grandezza (altezza >18 m)	m. 4.5

Le sostituzioni di impianti esistenti dovranno rispettare le distanze sopra indicate.

3. Distanze dalla sede stradale di impianti esistenti.

Per le piantumazioni esistenti poste in prossimità del confine con la sede stradale pubblica, è fatto obbligo di manutenzione volta al contenimento della vegetazione entro i limiti consentiti, al fine di non interferire con la viabilità stradale. Nel caso in cui la pianta, per mancata manutenzione, crei danno alla sede stradale, l'Amministrazione potrà intervenire provvedendo direttamente alla potatura e addebitando le spese ai proprietari privati.

4. Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21/03/88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima dalla chioma dei rami.

5. Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11/07/80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12/11/68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

<u>TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE</u>	<u>DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE</u>
a) alberi di altezza >4 m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4 m e siepi di altezza >1,5 m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5 m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 30 dalla più vicina rotaia misurati dal binario più esterno, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 1.7 Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte quelle attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante. Qualora i danneggiamenti comportino la morte della pianta, saranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Capo 1 art. 1.4).
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - l'utilizzo di aree a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
3. Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata pubblica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà comunque operare, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 1.8 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo da parte del direttore dei lavori di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 1.7.
Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale permeabile (cuscinetto ricoperto da tavolato).
4. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici a parco e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (Elaborato 2). Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale-cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
5. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 1.9 Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi

1. All'interno delle aree verdi o al loro margine, fatta eccezione per le aiuole spartitraffico, è fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa.
E' invece consentita l'installazione di cartelli informativi e di targhe relativi alle operazioni di sponsorizzazione e riqualificazione di spazi verdi effettuate da privati, da collocarsi secondo modalità stabilite dall'Amministrazione, senza l'onere di versare l'imposta sulla pubblicità, da installarsi a norma del vigente Codice della Strada.

Art. 1.10 Nuovi impianti e sostituzioni

1. Scelta delle specie
In base all'ubicazione geografica e altimetrica e della matrice paesaggistica locale, nel rispetto delle esigenze ambientali e edafiche delle piante e compatibilmente con le limitazioni di carattere fitopatologico disposte dalle competenti strutture, per i Comuni dell'Unione Bassa Romagna, per i nuovi impianti, si suggerisce alla messa a dimora delle specie arboree e arbustive elencate nelle tabelle in allegato (Elaborato 3) con l'attenzione per l'impiego di specie vegetali scarsamente idroesigenti, ogni qualvolta questo sia possibile.
2. Dimensioni dell'impianto anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna: per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 12-14.
Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.
3. Distanze d'impianto
Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'art. 1.6 del presente Capo.

Art. 1.11 Progettazione del verde per nuove urbanizzazioni e nuove costruzioni

1. Progettazione del verde per nuove urbanizzazioni - Dotazioni a verde ed ecologico/ambientali nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo le dotazioni a verde sono fissate dagli strumenti di pianificazione vigenti ai fini del mantenimento di standard di qualità e delle prestazioni ambientali degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano.

La superficie destinata a verde deve essere dotata di alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo e gli standard minimi di fruibilità valutando nel contempo le funzioni delle aree verdi limitrofe.

Si elencano di seguito i requisiti minimi di fruibilità:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

- 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);
- 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità) e comunque da valutare secondo il reale fabbisogno dell'Amministrazione;

Per tali aree, al fine di favorirne l'ottimale utilizzo, si prescrive l'inserimento di attrezzature differenziate secondo l'estensione dell'area e la specifica fruizione prevista, da definire comunque con l'attuazione del piano che dovrà valutare gli elementi minimi previsti sotto elencati:

- percorsi pavimentati di larghezza non inferiore a m. 1,50 delimitati su entrambi i lati da cordona di contenimento, di superficie minima adeguata;
- strutture di arredo e ludiche
- progetto illuminotecnico in modo da garantire una buona e corretta illuminazione non interferente con le parti ipogee ed epigee delle alberature anche nel loro massimo sviluppo;
- riporto e livellamento della quantità di terreno vegetale necessaria per l'area;
- semina del prato (da valutarsi a seconda delle caratteristiche del sito) con sfalcio fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 1 presa di acqua per idrante: l'idrante può essere collocato sia soprasuolo (munito di manicotto rosso) che sottosuolo se appositamente segnalato con un idoneo cartello ai limiti della carreggiata o adiacente ad un edificio con sopra scritto le coordinate;
- impianto di irrigazione con tubo gocciolante in rapporto all'entità della messa a dimora delle piante: tutti gli impianti di irrigazione dovranno collegarsi a una presa d'acqua situata nell'apposito pozzetto con il rispettivo contatore e dovranno essere alimentati tramite una linea di corrente elettrica separata e indipendente dalla linea di pubblica illuminazione con il relativo contatore o, in alternativa, essere dotati di un sistema di programmazione a batteria;
- impianto di rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche adeguata;
- recinzione sulle parti confinanti con i lotti in rete metallica alta almeno 1,5 m posta su cordolo.

- nelle zone produttive:

- 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);
- 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità) e comunque da valutare secondo il reale fabbisogno dell'Amministrazione;
- schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Per tali aree l'utilizzo, da definire comunque con l'attuazione del piano, dovrà valutare gli elementi sotto elencati:

- riporto e livellamento della quantità di terreno necessaria per l'area;
- semina del prato con sfalcio fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 1 presa di acqua per idrante: l'idrante può essere collocato sia soprasuolo (munito di manicotto rosso) che sottosuolo se appositamente segnalato con un idoneo cartello ai limiti della carreggiata o adiacente ad un edificio con sopra scritto le coordinate;
- impianto di irrigazione con tubo gocciolante in rapporto all'entità della messa a dimora delle piante.

Le coperture di cui sopra sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

Cat. A Raggio superiore a 6 metri	Cat. B Raggio da 3 a 6 metri	Cat. C Raggio fino a 3 metri
Abete (<i>Abies ssp.</i>)	Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)	Acero minore (<i>Acer monspessulanum</i>)
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Castagno (<i>Castanea sativa</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Corniolo (<i>Cornus mas</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Olivello di Boemia (<i>Eleagnus angustifolia</i>)
Faggio (<i>Fagus sylvatica</i>)	Gelso nero (<i>Morus nigra</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Ostrya carpinifolia (<i>Carpino nero</i>)	Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Noce (<i>Juglans regia</i>)	Abete rosso (<i>Picea abies</i>)	Pioppo cipressino (<i>Populus nigra</i> "Italica")
Pino domestico (<i>Pinus pinea</i>)	Pino nero (<i>Pinus nigra</i>)	Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)
Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i>)	Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)	Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Pioppo tremulo (<i>Populus tremula</i>)	Sorbus aucuparia (<i>Sorbo degli uccellatori</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i>)	Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)		Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)		Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)
Tiglio (<i>Tilia spp</i>)		Tasso (<i>Taxus baccata</i>)
Olmo campestre (<i>Ulmus campestris</i>)		

2. Progettazione del verde per le nuove costruzioni - Progettazione delle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e privati

I progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali di edifici dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto;
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. se pubblico), nonché, nel caso di progettazione di un'area gioco, la rispondenza alle normative vigenti UNI EN 1176-1177 (se pubblico);
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde (se pubblico).

E' fatto comunque obbligo, nell'area di intervento per le nuove costruzioni, la messa a dimora di 1 albero di alto fusto (se non già esistente) e/o di un gruppo di 3 arbusti ogni 100 mq di area di pertinenza del fabbricato, suggerendo l'utilizzo delle specie arboree ed arbustive elencate nelle tabelle in allegato (Elaborato 3).

Tale condizione dovrà essere soddisfatta a partire da una superficie superiore a 100 mq unitari avente una conformazione idonea alla piantumazione delle suddette essenze arboree e a garantire gli standard minimi di fruibilità

Nei progetti di sistemazione del verde o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

3. Interventi in zone esterne al perimetro urbano e in edifici tutelati

Nei casi prescritti dal RUE è possibile realizzare recinzioni con siepe viva, con eventuale rete metallica interposta, che può costituire delimitazione di proprietà nel rispetto del codice civile.

Art. 1.12 Verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 15% dell'area complessiva occupata dal parcheggio oppure rispettare il numero minimo di una alberatura ogni 4 posti auto con eventuale griglia metallica sormontabile (D 400) a contenimento dell'alberatura, mantenendo una superficie permeabile adeguata.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE</u>	
a) 1° grandezza (altezza >18m)	m ² 10,25	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	m ² 4,00	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	m ² 2,25	r m. 0,75

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nelle aree di nuovo impianto destinate a parcheggio, si suggerisce di escludere le seguenti specie arboree, per le problematiche che ne derivano legate al dissesto stradale:

- Pino domestico (*Pinus pinea*);
- Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- Bagolaro (*Celtis australis*);
- Spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- Maclura (*Maclura pomifera*);
- Robinia (*Robinia pseudoacacia* var. *spinos*)

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Art. 1.13 Alberature stradali

1. Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 1.4 del presente capo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque la distanza minima dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 1.6 del presente capo, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4.5: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4.5: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE</u>	
a) 1° grandezza (altezza >18m)	m ² 10,25	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	m ² 4,0	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	m ² 2,25	r m. 0,75

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 1.11, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alla posa dei sottoservizi previsti senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali, riservando l'altro alla posa dei sottoservizi stessi.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riportano le tabelle della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acero spp.	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp.	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp.	40-60
Platano	100-120
Quercia spp.	80-100
Robinia spp.	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp.	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo territorio.

Ogni viale alberato dovrà essere dotato di n° 4 cestini posti agli ingressi a esso su ambo i lati e n°2 distributori per palette e sacchetti raccolta deiezioni cani.

2. Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, e andranno valutate eventuali operazioni arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente.

3. Potature su alberature stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato dal presente Capo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento compatibilmente con le esigenze di bilancio.

4. Abbattimenti in alberature stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 1.4 del presente Capo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

5. Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 1.8 del presente Capo.

CAPO 2 - ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI GIARDINI DI PREGIO

Art. 2.1 Alberi di pregio

1. Individuazione degli alberi di pregio

Il Servizio comunale preposto valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento in un elenco degli alberi di pregio presenti nel territorio del Comune, in aggiunta agli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo i seguenti criteri:

- vetustà della pianta
- stato fitosanitario generale
- preferenza per specie autoctona (naturalizzata)
- elevato valore paesaggistico
- rarità della specie arborea

2. Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione può comportare l'automatica decadenza della autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la valutazione e l'addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta.

4. Manutenzione

L'Amministrazione, a proprie spese per gli alberi di pregio di proprietà comunale, provvede alla loro manutenzione, tramite l'Azienda che esegue la manutenzione del verde pubblico o con proprio personale.

Il privato provvede alla manutenzione delle alberature di proprietà, fatti salvi eventuali contributi stanziati.

La segnalazione della necessità di interventi manutentivi è in carico al proprietario dell'albero tutelato, così come la responsabilità per danni a persone e/o cose da esso generati nel caso di mancata segnalazione.

Art. 2.2 Giardini di pregio

1. Salvaguardia dei giardini di pregio

I giardini di pertinenza degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e i giardini pubblici di pregio, devono essere salvaguardati nel rispetto dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie compreso, ove presenti, quelle alloctone anche in relazione alla norma di RUE che indica le modalità di intervento su tali edifici contestualmente alle aree di pertinenza.

CAPO 3 - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 3.1 Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione.

Art. 3.2 Interventi vietati

1. E' vietato:
 - ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
 - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
 - la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici o domestici;
 - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
 - provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
 - l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
 - i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, fino all'età di cinque anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

E' inoltre vietato l'ingresso ai cani nelle aree appositamente individuate con un'ordinanza comunale e segnalate in loco e nelle aree gioco indicate con specifica cartellonistica.

2. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo. Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

Art. 3.3 Interventi prescritti

1. E' fatto obbligo di:

- tenere i cani al guinzaglio e museruola o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 3.4 Affidamento e sponsorizzazione di aree verdi comunali

1. Affidamento di aree verdi comunali.

Nell'intento di permettere e regolamentare la partecipazione diretta di Circoscrizioni, Comitati cittadini, ProLoco, cittadini in forma associata (gruppi di vicinato) e privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare ai suddetti soggetti, a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, previa richiesta specifica formale, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico e la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e di arredo urbano mediante stipula di apposite convenzioni.

2. Sponsorizzazione di aree verdi comunali.

Sulle aree verdi comunali è possibile, tramite operazioni di "sponsorizzazione", la manutenzione e la realizzazione di interventi di riqualificazione, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative e/o pubblicitarie realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione (vedi art. 1.9 Capo 1). L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni o contratti. Nei casi di sponsorizzazione l'Amministrazione potrà emanare specifici bandi o utilizzare altre forme di assegnazione. È consentito allo sponsor di installare nell'area una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor.

Art. 3.5 Aree sgambatoio cani e loro uso

1. E' fatto obbligo per l'Amministrazione individuare aree adibite alla sola funzione di sgambatoio cani anche al fine di permettere ai fruitori delle altre aree verdi, di muoversi liberamente evitando la possibilità di eventuali intolleranze.

Esclusivamente in queste aree è possibile lasciare i cani liberi senza guinzaglio e museruola evitando comunque che possano infastidire persone e animali.

Ogni sgambatoio dovrà avere la seguente dotazione minima di servizi:

- recinzione alta almeno 150 cm eventualmente schermata con idonea siepe;
- fontana per permettere agli animali di abbeverarsi;
- distributori palette e sacchetti cani in prossimità di ogni ingresso;
- cestino raccogli rifiuti;
- bacheca per informazioni;
- panchina.

E' fatto obbligo per i proprietari la raccolta delle deiezioni canine pena sanzione previste al Capo 5 art. 5.1.

CAPO 4 - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

Art. 4.1 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

Art. 4.2 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti per la parte di proprietà privata; per la parte di proprietà pubblica (ciglio e scarpata lato strada) provvederà l'ente proprietario.

Nel caso in cui l'acqua ristagni nel fosso per mancata manutenzione e crei danno alla sede stradale, l'Amministrazione potrà intervenire provvedendo direttamente allo sfalcio e addebitando le spese ai frontisti privati per la parte di proprietà.

Sulla banchina stradale facente parte della proprietà comunale è vietato apporre ogni tipo di palo per segnaletica pubblicitaria privata (non autorizzata) allo scopo di favorire, eliminando gli ostacoli, l'attività di sfalcio. In detta banchina stradale potranno essere collocati solo ed esclusivamente impianti segnaletici stradali o di utilità pubblica; dovranno essere attuate, nelle forme di volta in volta più opportune, iniziative dissuasive atte a perseguire la rimozione di tutti gli impianti segnaletici non riconducibili alle esigenze di viabilità.

Art. 4.3 Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti

1. Sono vietati i seguenti interventi:
 - l'estirpazione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione;
 - la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
 - l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata o eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante di norma della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm 120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non sia inferiore ai cm 30.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

Deroghe a tali norme possono essere concesse dietro la presentazione di una relazione che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 4.4 Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

1. Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo, dalle Norme di Polizia Forestale e dagli strumenti di pianificazione vigenti, è vietato la messa a dimora di specie arboree o arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino a una distanza inferiore ai 50 metri.

L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti e agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

E' vietata l'estirpazione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 50 dalle sponde.

Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente.

Per eventuali interventi di potatura e cura si rimanda ai paragrafi relativi del presente Regolamento Comunale del Verde.

Art. 4.5 Salvaguardia delle piantate romagnole

1. Le piantate delle coltivazioni d'uva tipiche della tradizione romagnola (vite maritata, pergola romagnola ecc.) devono essere salvaguardate e gestite secondo le tecniche della tradizione romagnola che ne preservino la struttura e la vitalità.

Il loro abbattimento deve avvenire a seguito di comunicazione nel rispetto delle norme di tutele ambientali e paesaggistiche e dell'identità storico culturale del territorio in cui eventualmente ricadono.

Art. 4.6 Salvaguardia dei corsi d'acqua minori

1. Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo, dalle Norme di Polizia Forestale e dagli strumenti di pianificazione vigenti, è vietato l'estirpazione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 30 dalle sponde.

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/94 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia Romagna").

Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

CAPO 5 - SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 5.1 Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche nonché ai sensi dell'art. 8 LR 6/2004.
2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta dell'Amministrazione stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 5.2 Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'elaborato 1.

Art. 5.3 Norme finanziarie

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo e il loro uso è vincolato a interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 5.4 Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

ELENCO ELABORATI ESPLICATIVI/DESCRITTIVI DI RIFERIMENTO

- Elaborato 1: Metodo per la stima del valore ornamentale delle alberature
- Elaborato 2: Protezione alberi nei cantieri
- Elaborato 3: Elenco specie arboree e arbustive consigliate e elenco delle piante velenose e/o allergeniche
- Elaborato 4 Difesa fitosanitaria

METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DELLE ALBERATURE

Il presente metodo si basa sul Metodo Svizzero, riadattato ai Comuni dell'Unione.

Il valore ornamentale di un'alberatura viene calcolato in base a 5 parametri che tengono conto del prezzo di vendita e specie, della localizzazione, dello stato fitosanitario, delle dimensioni e del deprezzamento.

Descrizione dei parametri:

(a) Prezzo di vendita al dettaglio

(b) Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 15-20 cm. (diametro cm. 8/10) per le latifoglie e 20 - 25 cm. diametro cm 10/12) per le conifere.

$$(b) = (a) / 10$$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a secondo del costo della piantina del vivaio.

(c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
- 6 = pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o sola
- 1 = pianta senza vigore, malata
- 0,5 = pianta priva di valore

(d) Indice secondo la localizzazione

- 3 = centro città
- 2 = periferia e parchi esterni
- 1,5 = zone rurali

(e) Indice secondo le dimensioni

Circonf. cm.	Indice	Circonf. cm.	Indice	Circonf. cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

(f) Deprezzamento

Potatura leggera di rami secchi = 10%

Potatura forte di branche principali = 30%

Dendrochirurgia su cavità = 50%

Potatura forte più dendrochirurgia = 70%

FORMULA DI CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f (b \times c \times d \times e)$$

PROTEZIONE ALBERI NEI CANTIERI

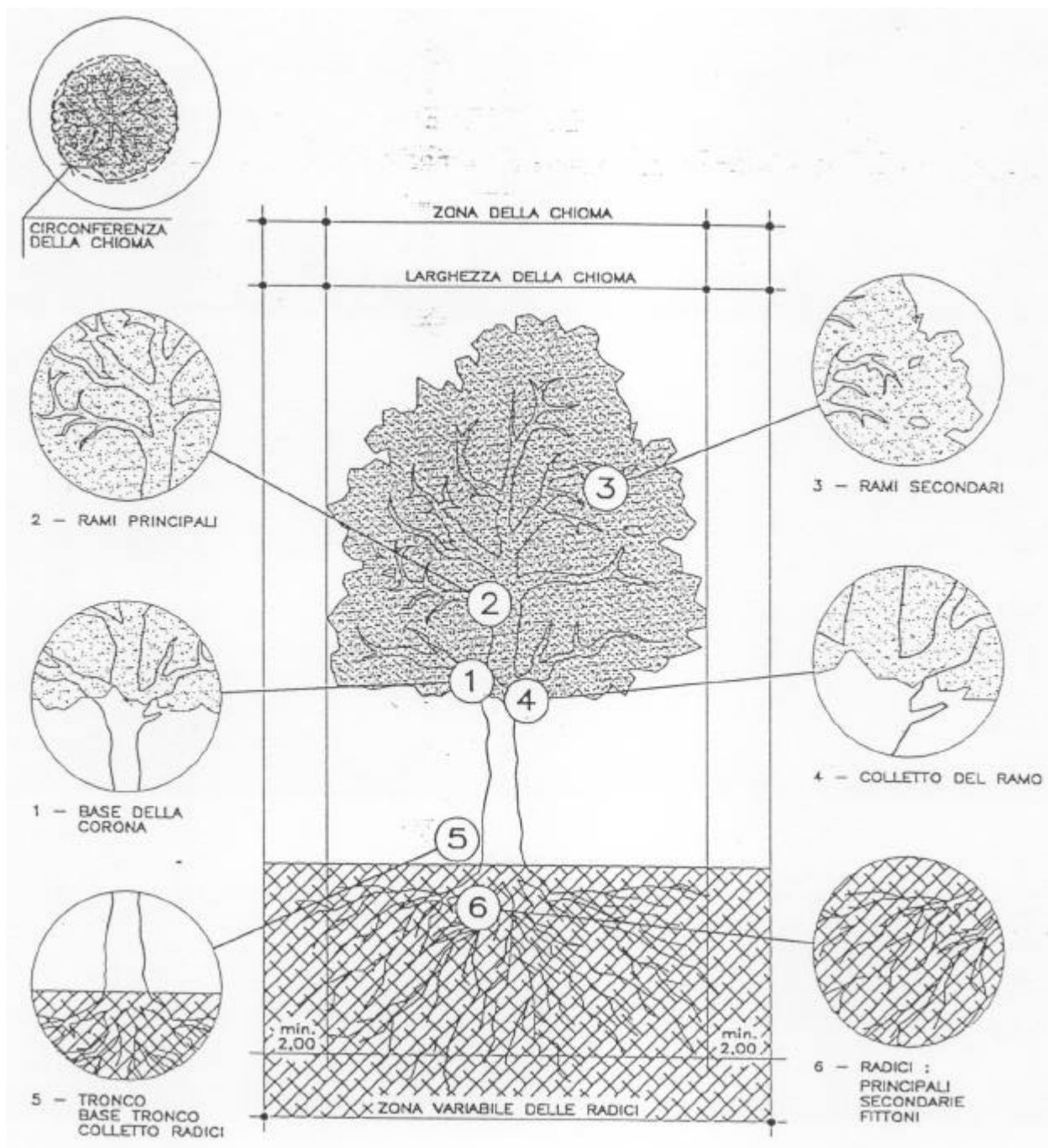


Fig. 1 - L'albero e le sue parti

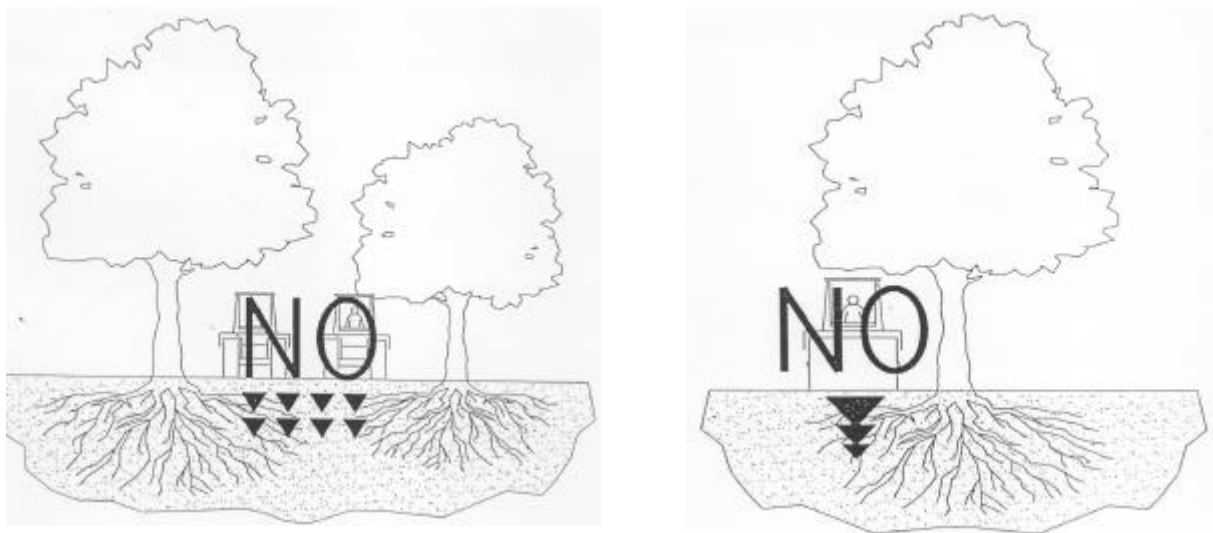


Fig. 2 - Divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno porta alla morte dell'albero

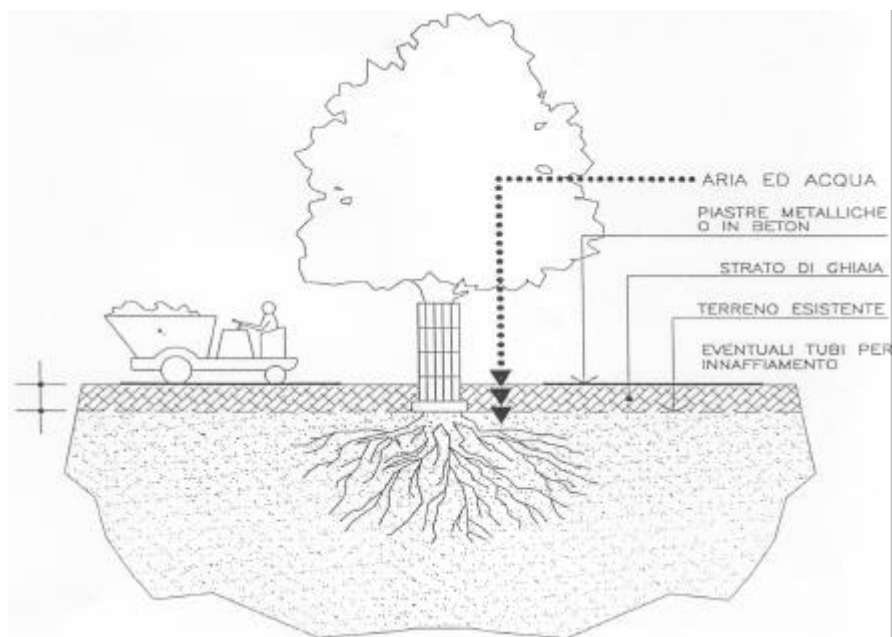


Fig. 3 - Precauzioni da prendere in caso, per carenza di spazio, sia inevitabile transitare con automezzi nelle aree di pertinenza degli alberi.

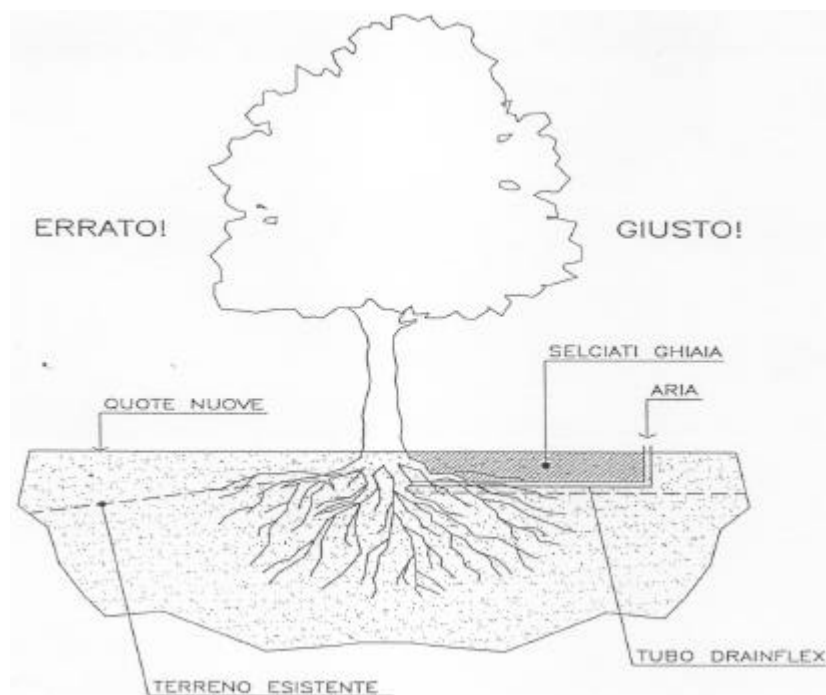


Fig. 4 - Accorgimenti per l'innalzamento della quota di terreno nelle aree di pertinenza delle alberature. La ricarica di terreno nelle aree di pertinenza degli alberi è vietata.

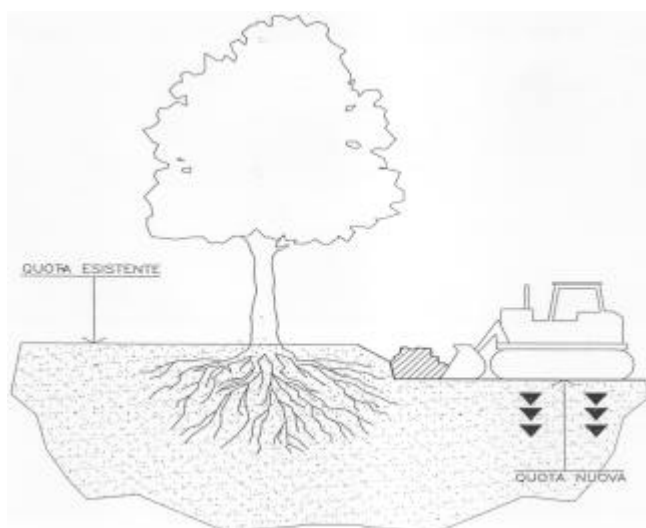


Fig. 5 - Abbassamento della quota di quota del terreno nel rispetto delle radici



Fig. 6 - Divieto di occupazione del terreno in prossimità dell'albero

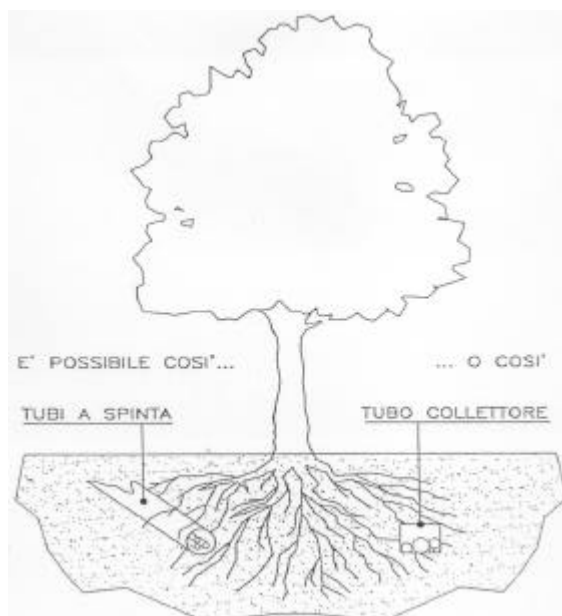


Fig. 7 - Precauzioni nei lavori in prossimità delle radici

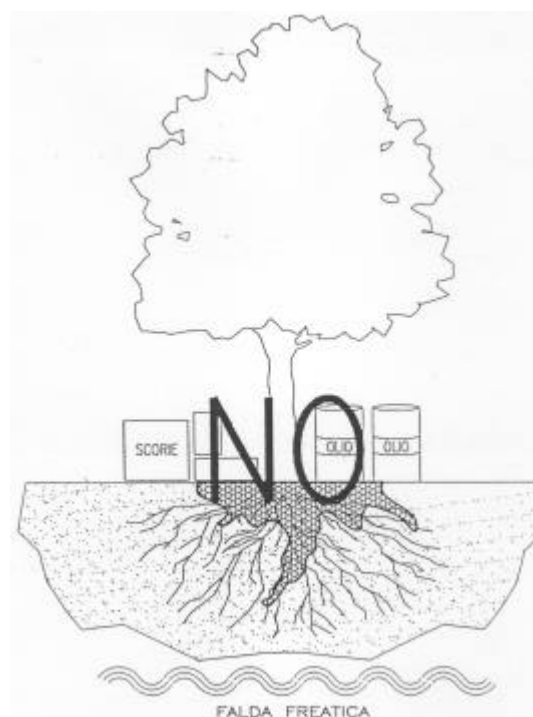


Fig. 8 - Divieto di scarico sostanze tossiche

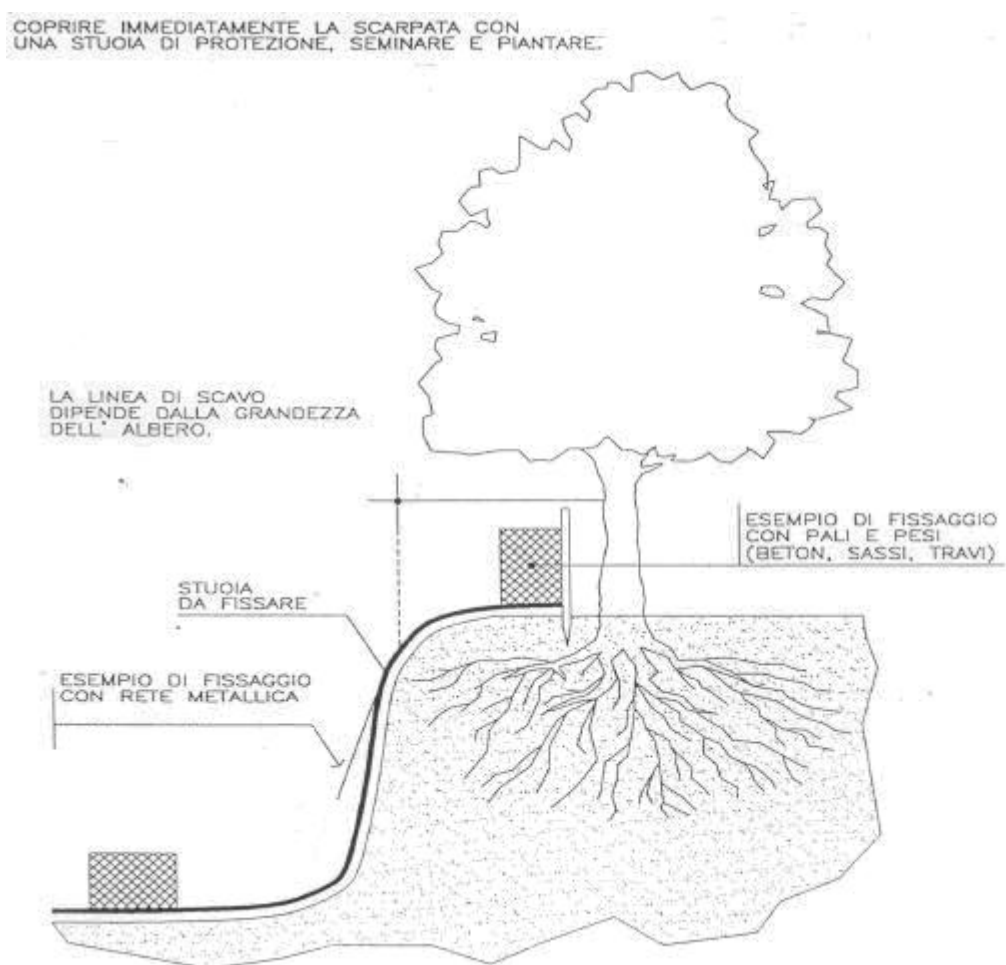


Fig. 9 - Come operare in caso di lavori che possono determinare l'abbassamento della falda freatica

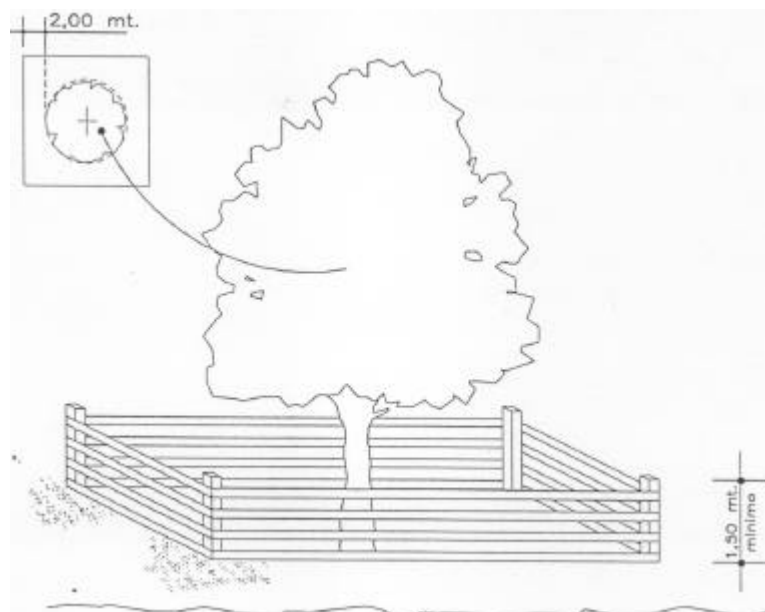


Fig. 10 - Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto in aree parco

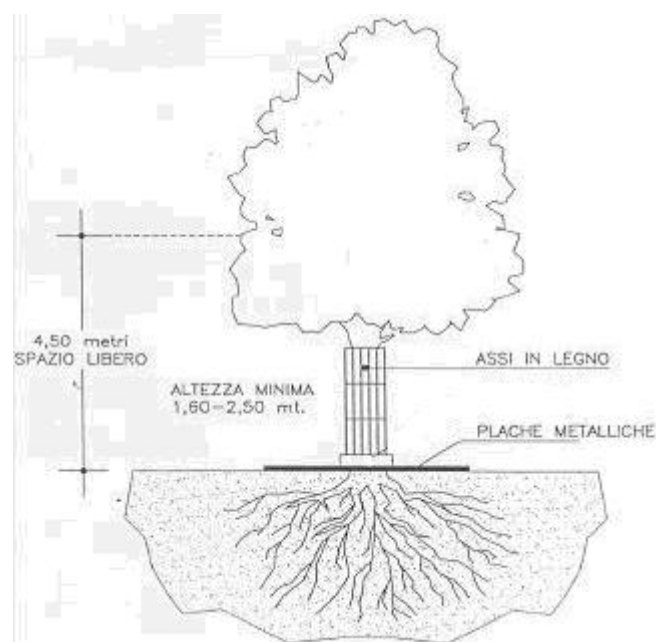
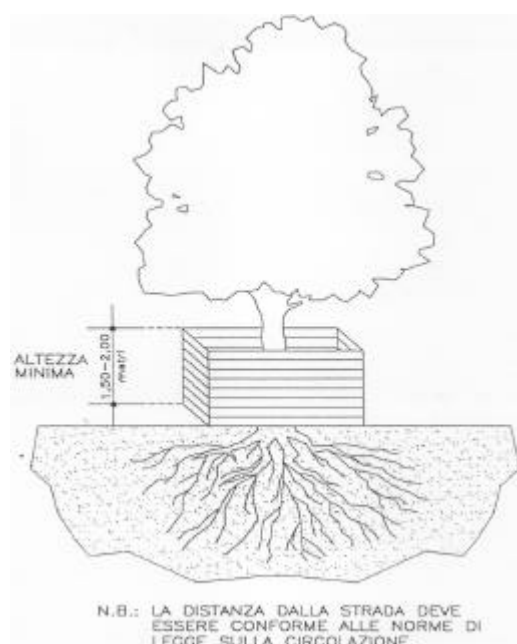


Fig. 11 - Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto per alberature stradali con poco spazio.

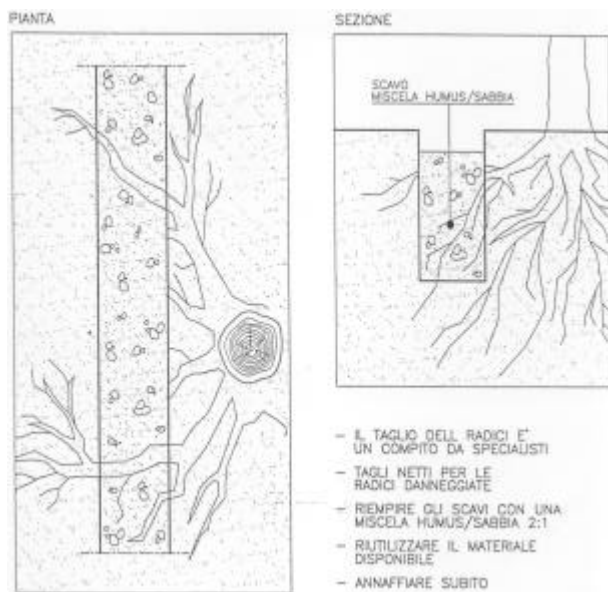


Fig.12 - Taglio alle radici

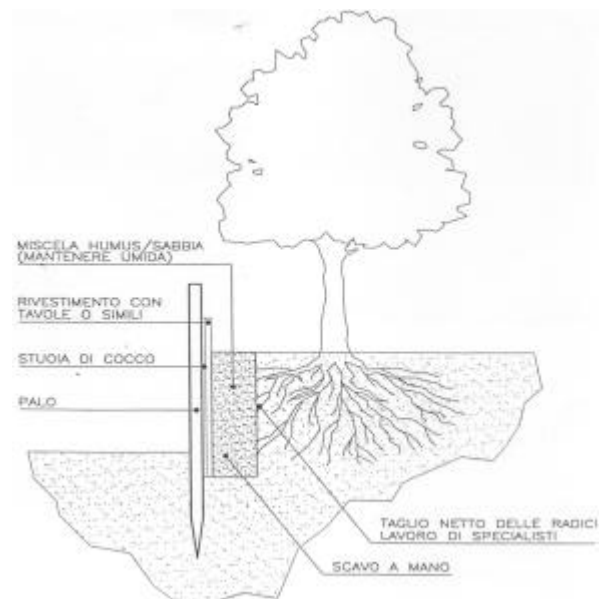


Fig. 13 - Rigenerazione delle radici con miscela Humus/sabbia

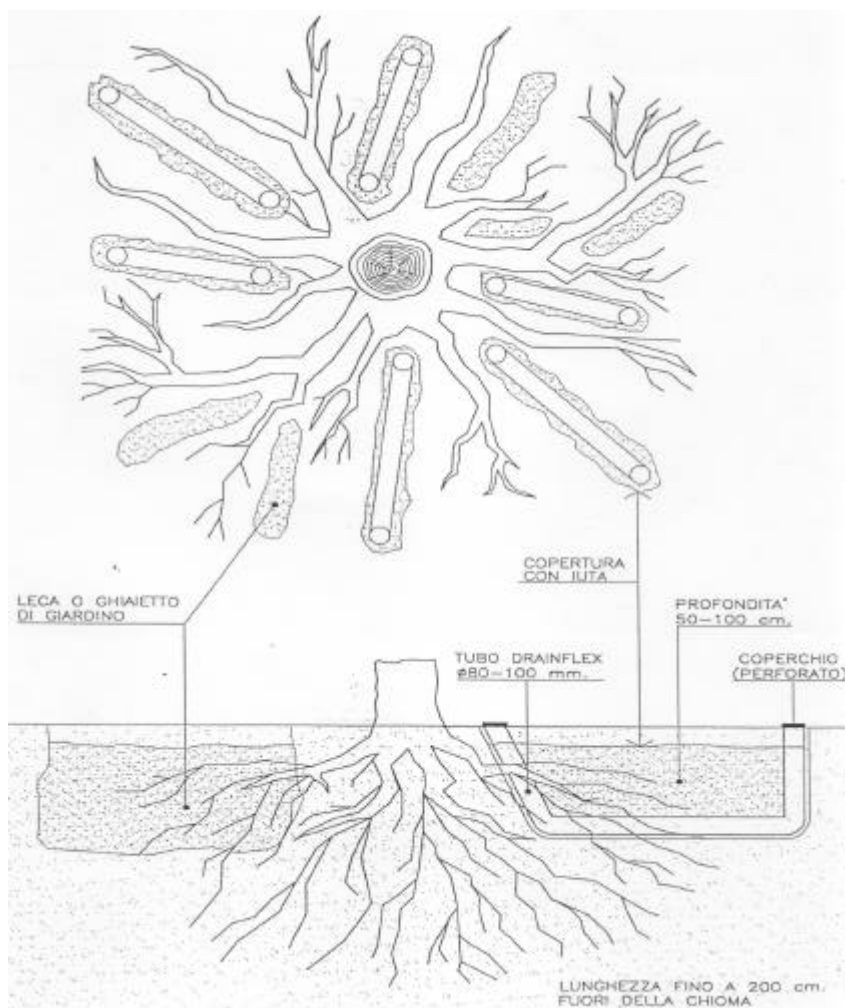


Fig. 14 - Areazione delle radici

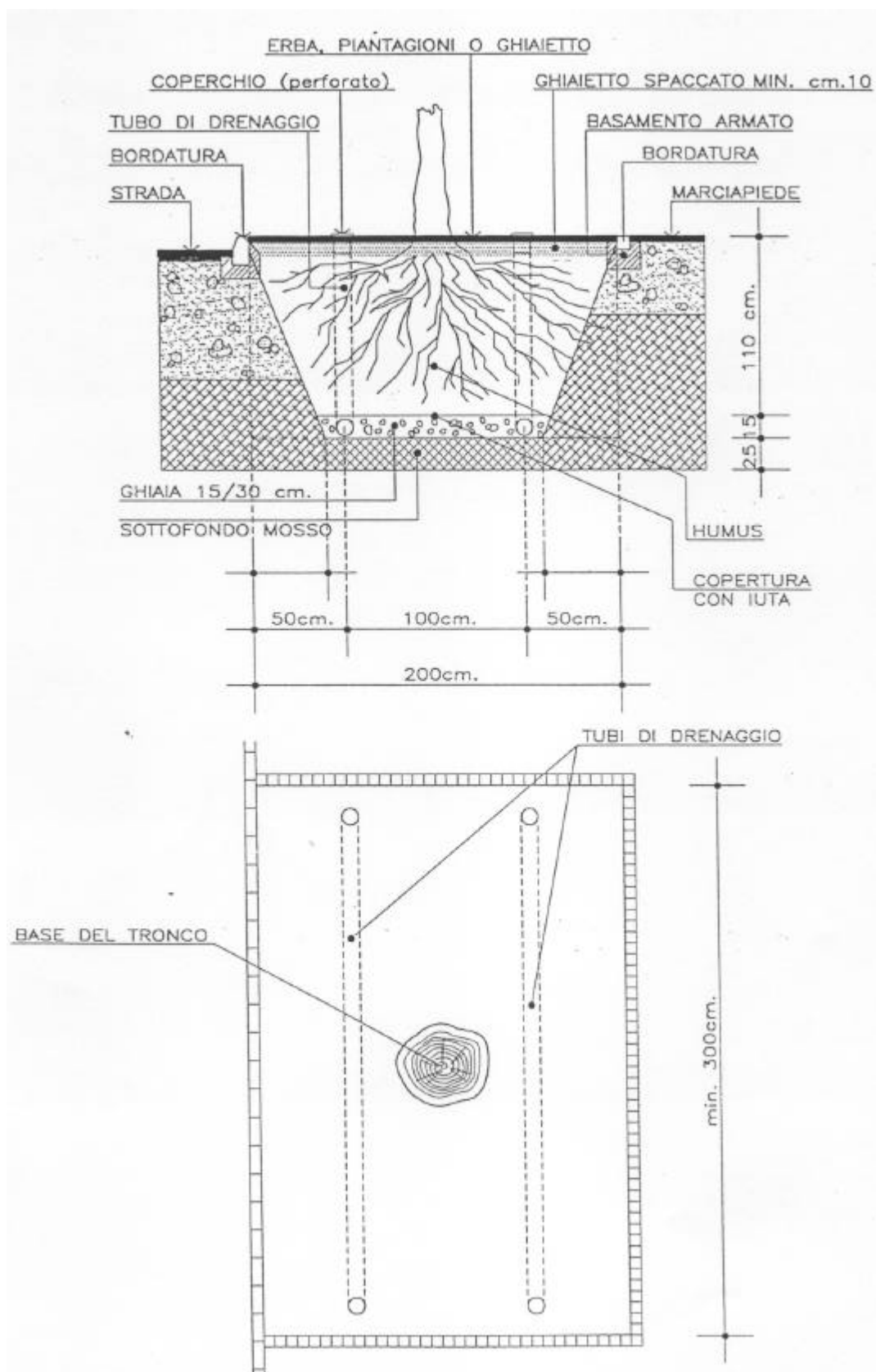


Fig. 15 - Disposizione per la piantagione

ELENCO ALBERI CONSIGLIATI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO Autoctona (A) Esotica (E) (2)	CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE D'IMPIEGO	ESIGENZE E ADATTABILITA'	Caduci foglia Sempreverde	Epoca di fioritura (f) (specie da fiore) frutti (fr)
Acerò comune	<i>Acer canpesrre</i> (A)	seconda	8-10 m	Parchi, giardini, alberate e parcheggi	Tollera il freddo	Caducifoglia	
Carpino (*)	<i>Carplnus betulus</i> (A)	seconda	8-10 m	Barriere, alberature, parcheggi, parchi e giardini	Tollera la siccità rustica, indifferente al substrato	Caducifoglia	
Farnia (*)	<i>Quercus robur</i> (A)	prima	15-18 m	Parchi e giardini	Rustica, tollera la sonimersione temporanea	Caducifoglia	
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> (A)	prima	13-15 m	Alberature stradali ampie, parcheggi, parchi e giardini	Predilige zone umide, eliofila; tollera umidità e inquinanti	Caducifoglia	
Liquidambar	<i>Liquidambar styracua</i> (E)	prima	12-15 m	Barriere, alberature, parchi e giardini	Rustica, tollera le basse tempe rature, teme l'inquinamento	Caducifoglia	
Liriodendro (*)	<i>Liriodendron tulipifera</i> (E)	prima	12-15 m	Alberature, parchi e giardini	Sensibile alla siccità	Caducifoglia	f giugno- luglio
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (A)	seconda	8-10 m	Parchi e giardini	Tollera umidità inondazioni e inquinanti	Caducifoglia	
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> (A)	seconda	10-12 m	Parchi e giardini	Tollera la siccità, teme ristagni prolungati	Caducifoglia	
	<i>Quercus x turneri</i>	terza	6-8 m	Alberature, parchi e giardini	Tollera terreno calcereo; eliofila	Sempreverde	
Tiglio	<i>Tilia spp</i>	prima	15-18 m	Alberature, parcheggi, parchi e giardini	Tollera l'umidità, predilige terreni profondi	Caducifoglia	f maggio- giugno
Magnolia	<i>Magno/la grandiflora</i> (E)	prima	10-12 m	Parchi, giardini	Tollera il freddo, teme ristagni prolungati	Sempreverde	f giugno luglio
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i> (E)	prima	15-18 m	Parchi, giardini	Tollera il freddo, teme siccità e salinità	Caducifoglia	f maggio
Ippocastano rosso	<i>Aesculus x carnea l—fyane</i> (varietà brioti)	seconda	10-12 m	Parchi, giardini, alberature	Tollera freddo e siccità	Caducifoglia	f aprile- maggio

ELENCO ARBUSTI CONSIGLIATI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO Autoctona (A) Esotica (E) (2)	ALTEZZA MEDIA (m)	DISTANZA d'IMPIANTO in siepe(s) e in gruppo(g)	CARATTERISTICHE D'IMPIEGO	ESIGENZE E ADATTABILITA'	Cadutifoglia Sempr everde	Epoca di fioritura (f)(specie da fiore) frutti (fr)
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i> (A) T	2-4	100-120 cm(s) 180-200 cm(g)	Parchi, giardini e siepi	Tollera calcare, inquinamento; teme gelate prolungate	Sempreverde	f novembre dicembre fr invernali
Spino cervino	<i>Rhamnus cathartica</i> (A)	2-4	80-100 cm(s) 120-150 cm(g)	Siepi, schermo, parchi e giardini	Predilige suoli calcarei, aridi	Caducifoglia	
	<i>Phludelfhus spp.</i> (E)	2-3	100-150 cm(g)	Schermo, parchi e giardini	Resiste a freddo e inquinamento	Caducifoglia	f maggio luglio
Lillà	<i>Syringa vulgaris</i> (E)	2-3	120-150 cm(g)	Parchi e giardini	Eliofila, tollera gelate, sensibile alla siccità	Caducifoglia	f aprile
Cassia	<i>Cassia corymbosa</i> (E) T	0,8-1	100-150cm(g)	Parchi e giardini	Esige zone riparate, suoli ben drenati, tollera la siccità	Sempre verde	f settembre ottobre
Cotogno giapponese	<i>Chaenomeles japonica</i> (E)	0,8-1	90-100cm(g)	Parchi e giardini	Rustica, resiste inquinamento e calcaree	Caducifoglia	f marzo- aprile
Calicanto invernale	<i>Chimonanthus praecox</i> (E)	3-3,5	150-200cm(g)	Parchi e giardini	Indifferente al substrato, predilige zone riparate	Caducifoglia	f dicembre- febbraio
	<i>Ceanothus x delilunus</i> var. Glorie de Versaille	0,8-1	90-100cm(g)	Parchi e giardini	Specie a rapido accrescimento	Semipersistente	f luglio settembre
	<i>Caryopteris clandestina</i> var. Kew blue T	0,6-0,8	90-100cm(g)	Parchi e giardini	Eliofila, predilige suoli ben drenati, teme il freddo	Caducifoglia	f Luglio ottobre
Corniolo	<i>Cornus mas</i> (A) e varietà	1,5-2	90-100cm (g)	Parchi e giardini	Resiste al freddo, predilige suoli calcarei e argillosi	Caducifoglia	f febbraio- marzo
Nocciolo contorto	<i>Corylus avellana</i> , var. Contorta	2,5-3	90-100cm (g)	Parchi e giardini	Indifferente al substrato, predilige suoli calcarei	Caducifoglia	f febbraio
Magnolia stellata	<i>Magnolia stellata</i> (E)	1,5-2	90-100cm(g)	Parchi e giardini	Predilige terreni profondi, teme siccità, gelo e ristagni	Caducifoglia	f marzo- aprile
Magnolia di Solange	<i>Magnolia x soulangeana</i>	3-4	100-300cm (g)	Parchi e giardini	Rustica, tollera le gelate, teme la siccità	Caducifoglia	f marzo-aprile
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i> (A)	2,5-3	100cm (s) 150-200cm(g)	Parchi e giardini, siepi	Predilige suoli umidi, teme sbalzi termici, tollera l'inquinamento	Sempreverde	
	<i>Ilex crenata</i> var. Dazzler	1-1,5	90-100 cm(g)	Parchi e giardini	Predilige suoli umidi, teme sbalzi termici, tollera l'inquinamento	Sempreverde	

Evonimo	<i>Euonymus europaeus</i> (A)	1,5-2	100-120 cm(g)	Parchi e giardini		Caducifolia	
	<i>Euonymus alatus</i> (E)	1,2-1,5	100-120 cm(g)	Parchi e giardini		Caducifolia	
	<i>Euonymus fortunei</i> (E)	0,6-0,8	100-150cm(g)	Tappezzante per parchi giardini e aiuole spartitraffico	Indifferente a clima e substrato, sensibile a cocciniglie e oidio	Sempreverde	f maggio-luglio
Osmanto	<i>Osmanthus fragrans</i> (E)	2-3	150-200cm(g)	Parchi e giardini	Adatta al pieno sole, predilige suoli ben drenati	Sempreverde	f marzo aprile settembre ottobre
Viburno	<i>Viburnum tinus</i>	1,2-1,5	90-100cm(g)	Parchi e giardini	Predilige zone d'ombra leggera, teme il freddo	Caducifolia	f giugno ottobre
Callistemo	<i>Callistemon laevis</i> (E) T	1,2-1,5	120 cm(g)	Parchi e giardini	Predilige esposizioni riparate	Sempreverde	f maggio giugno autunno
Callistemo	<i>Callistemon lanceolatus</i> (E) T	3	200 cm(g)	Parchi e giardini	Predilige esposizioni riparate	Sempreverde	f giugno luglio
Veronica	<i>I-tebe sspp</i>	0,6-0,8	80 cm(s) 100 cm (g)	Giardini	Esposizioni riparate	Sempreverde	f giugno ottobre
Colvizia	<i>Kolkwitzia amabilis</i> (E) T	2-2,5	200 cm (g)	Parchi e giardini	Esposizione in ombra leggera	Caducifolia	f maggio luglio

ELENCO SPECIE RAMPICANTI CONSIGLIATE

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO Autoctona (A) Esotica (E) (2)	ALTEZZA MEDIA (m)	DISTANZA d'IMPIANTO (in)	CARATTERISTICHE D'IMPIEGO	ESIGENZE E ADATTABILITA'	Caducifolia Sempreverde	Epoca di fioritura (f)(specie da fiore) frutti (fr)
Bignonia	<i>Bignonia capreolata</i> (E) T	10-15	4-8	Parchi e giardini	Semirustica, predilige esposizioni semiriparate	Caducifolia	f maggio luglio
Fiore della passione	<i>Passiflora careulea</i> (E) T	6-8	4-6	Parchi e giardini	Esige terreno areato e ricco	Caducifolia	f luglio ottobre; fr autunnali

**ELENCO DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE O
NATURALIZZATE IN EMILIA-ROMAGNA PER IMPIEGHI FORESTALI**
con particolare riferimento ai boschi planiziari ed obiquitari

<i>Acer campestre</i> L.	Acerò campestre, Oppio	U
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	U
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	U
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	U
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello	U
<i>Coronilla emerus</i> L.	Coronilla, Emero	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, Avellano	U
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzerruolo	PC°
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino selvatico	U °
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, Berretto da prete	PC
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola	P
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	PC
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifillo	P
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	U#
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune	U#
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro	PC
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	PC°
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo	PC#°
<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero, Moro	PC#
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Paliuro	PC#
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, Gattice	U
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo gatterino	U#
<i>Populus nigra</i> cv. <i>italica</i>	Pioppo cipressino	P
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	LP
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	U
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo	U °
<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd.	Perastro	U °
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	PC
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	P
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina	U#
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	U
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone	U#
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio	PC
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo, S. lanoso	U
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile	P
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso	U
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste	PC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero	P
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo domestico	PC# °
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	U#
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	U#
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	PC#
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio	PC

(#) Le specie contrassegnate da questo simbolo, per quanto concerne la pianura, sono utilizzabili a fini di consolidamento del terreno o di restauro paesaggistico, ma non per interventi di recupero ambientale.

(°) Le specie contrassegnate da questo simbolo sono potenziali piante ospiti del batterio fitopatogeno *Erwinia amylovora* e del virus *Sharka*: pertanto per motivi fitosanitari non è opportuno metterle a dimora; in particolare si segnala che sulla base della D.R. 15904 del 29.11.2007 è in vigore sino al 21.12.2010 il divieto temporaneo di messa a dimora su tutto il territorio regionale per le specie appartenenti al genere *Crataegus*.

ELENCO DI PIANTE VELENOSE E/O ALLERGENICHE

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO	NOTE
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano	Tutte le parti della pianta contengono principi attivi potenzialmente tossici (glucosidi), ma possono risultare particolarmente pericolosi i frutti che possono dare origine a nausea e/o diarrea.
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	La polpa dei frutti contiene un principio attivo (acido ginkgolico) che può dare origine ad arrossamenti, infiammazioni e dermatiti da contatto.
<i>Hedera helix</i>	Edera	Tutte le parti della pianta contengono vari principi attivi (saponosidi triterpenici, acido formico e malico) che possono potenzialmente dare origine a vomito, diarreia e dermatiti da contatto.
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio	Le bacche rosse contengono dei principi attivi (glucosidi, alcaloidi) che possono dare origine ad avvelenamento che si manifesta all'inizio con vomito e diarrea e successive infiammazioni gastrointestinali che possono risultare, in alcuni casi, anche mortali.
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	Tutte le parti della pianta contengono principi attivi (alcaloidi) che sono potenzialmente pericolosi e che possono dare origine ad avvelenamenti con sintomi iniziali di bruciore alla gola, vomito, diarrea, mal di testa, vertigini e successivi rallentamento del polso e paralisi respiratoria con conseguenze anche mortali.
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro	E' tra le piante più pericolose. Tutte le parti della pianta contengono il principio attivo noto come "oleandrina" (glucoside) che può dare origine a vomito, sopore, battito cardiaco prima accelerato poi rallentato, gastronterite seguito da stato comatoso e morte entro le 24 ore. Molta attenzione va posta anche all'acqua in cui erano immerse fronde della pianta.
<i>Prunus laurocerasus</i>	Lauroceraso	Tutte le parti della pianta, ad esclusione della polpa dei frutti, contengono principi attivi (glucosidi cianogenetici) che possono dare origine a convulsioni e a difficoltà respiratorie.
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia o Acacia	I semi, la corteccia e le radici della pianta contengono principi attivi potenzialmente tossici (albumine tossiche ed un glucoside, la "robotina") che possono dare origine a sintomi di avvelenamento con vomito, diarrea, polso debole e difficoltà respiratorie. Nel caso di bambini l'avvelenamento può avere anche conseguenze mortali.
<i>Taxus bacata</i>	Tasso	Tutte le parti della pianta, ad eccezione della parte carnosa del frutto, contengono un principio attivo potenzialmente tossico, la "tassina" (alcaloide) che può dare origine ad avvelenamento con sintomi di vomito, diarrea e disturbi gastrointestinali.

ELABORATO 4

DIFESA FITOSANITARIA

1. DIFESA FITOSANITARIA

Premessa

1.1 Monitoraggio dei parassiti

1.2 Impiego di prodotti fitosanitari

1.3 Interventi di lotta obbligatoria

1.4 Tipologie di intervento

FITOMIZI

LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI

XILOFAGI

ALTRI FITOFAGI

MALATTIE FOGLIARI

MALATTIE DEGLI ORGANI LEGNOSI

2. CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Sub - Elaborato I) DECRETI DI LOTTA OBBLIGATORIA

Sub - Elaborato II) PIANTE SCONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI PER MOTIVI FITOSANITARI

Sub - Elaborato III) AVVERSITA' DELLE PRINCIPALI SPECIE ORNAMENTALI

1. DIFESA FITOSANITARIA

Premessa

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

E' altresì auspicabile l'applicazione anche al verde non agricolo dei principi e delle tecniche dell'agricoltura biologica, per le importanti ricadute dal punto di vista ecologico e ambientale, e della salute pubblica.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

1.1 Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- **Afidi e Psille.** I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- **Cocciniglie.** I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
 - durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
 - durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- **Metcalfa (Metcalfa pruinosa).** A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- **Lepidotteri defogliatori.** I controlli hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- **Ifantria americana (Hyphantria cunea).** I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
- **Limantria (Lymantia dispar).** I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- **Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa.** I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.

- **Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridella*)**. E' consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate nella parte bassa della chioma all'inizio della primavera (fine marzo - inizio aprile). A partire da aprile - maggio va accertata la presenza delle mine larvali, facilmente riconoscibili osservando le foglie in controluce.

- **Lepidotteri xilofagi: Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*)**. Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente gli erogatori.

Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.

- **Coleotteri xilofagi**. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.

- **Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*)**. I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

- **Cancro colorato del platano**. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio- giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.

- **Cancri corticali e rameali**. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.

- **Oidio o mal bianco**. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

1.2 Impiego di prodotti fitosanitari

In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nelle tabelle 1 e 2.

TABELLA 1 - PRODOTTI UTILIZZABILI PER TRATTAMENTI ALLA CHIOMA

Principio attivo	Tipologia	Classe di tossicità	Selettività							Note
			Coccinellidi	Antocoridi	Crisopidi	Sirfidi	Braconidi	Fitoseidi	Bombi	
<i>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki</i>	Insetticida microbiologico	NC								Colpisce anche le larve di farfalle diurne
Piretro	Insetticida naturale	NC, Xi					--			Degrada rapidamente nell'ambiente, pertanto la tossicità nei confronti degli organismi utili è limitata nel tempo. Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc
Oli bianchi estivi	Oli minerali	NC, Xi		---		---	---	---		
Azadiractina (Neem)	Insetticida naturale	NC	---		---	---				
Pirimicarb	Carbammato	Xi, NC								Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o NC
Prodotti rameici	Fungicida	Xn, Xi NC								Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o NC
Zolfo	Fungicida	NC				---				

= innocuo, = parzialmente tossico, = tossico.

TABELLA 2 - INSETTICIDI UTILIZZABILI PER TRATTAMENTI LOCALIZZATI

Principio attivo	Tipologia	Classe di tossicità	Campo di impiego	Note
Imidacloprid	Cloronicotinile	NC	Trattamenti endoterapici	I trattamenti endoterapici evitano effetti nocivi per gli organismi utili
Cyflutrin	Piretroide	NC	Trattamenti localizzati sugli organi legnosi	Il prodotto è commercializzato in bombolette. Tale impiego evita effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili.

I principi attivi riportati nel presente elaborato sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
- **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali superiori.
- **scarso impatto ambientale**. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- **rispetto delle normative vigenti**: D.lgs.65/2003; D.Lgs. 194/95; D.P.R. 290/01.

Nel caso di trattamenti alla chioma le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Gli eventuali trattamenti endoterapici dovranno essere effettuati da ditte specializzate.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

1.3 Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, in stretta collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di lotta obbligatoria in atto:

D.M. 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati preferibilmente nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con calce viva o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con calce viva.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: il trasporto dei residui dell'abbattimento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con fungicidi a base di tiofanato metile, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

Le potature e qualunque intervento effettuato in prossimità di platani (es. cantieri stradali) devono essere autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale. I moduli per la richiesta di autorizzazione sono scaricabili dal sito http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Modulistica
--

D.M. 10 settembre 1999: "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica".

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2013 in tutta l'Emilia Romagna è vietato piantare arbusti del genere <i>Crataegus</i> , ai sensi della Determinazione Servizio Fitosanitario Regionale n. 13886 del 29 novembre 2010

D.M. 28-7-2009: "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaioletta delle drupacee» (Sharka)."

Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

D.M. 30 ottobre 2007: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff)”.

Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1, art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

D.M. 22 novembre 1996: “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”

Eventuali focolai e casi sospetti devono essere prontamente segnalati al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Decisione della Comunità Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per impedire la diffusione dell'organismo di quarantena Bursaphelenchus xylophilus (PWN) - Nematode del legno di pino

Segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza sul territorio di piante di pino deperite o morte da non più di 6 mesi, che presentano nel tronco fori determinati da insetti xilofagi.

1.4 Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare si dovranno adottare gli interventi di difesa riportati nelle successive tabelle.

FITOMIZI

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Afidi e Fillossera Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. - In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: - In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali: predatori (Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi) e parassitoidi (Braconidi e Afelinidi) Interventi chimici: - Effettuare trattamenti con prodotti a base di Piretro naturale o, in alternativa, di Pirimicarb utilizzando sempre formulati con classe tossicologica Xi o NC	Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata. Da effettuarsi soltanto in presenza di gravi infestazioni e in assenza di nemici naturali.

Psille <i>(Cacopsylla pulchella)</i> <i>(Trioza alacris)</i> <i>(Psylla buxi)</i>	Albero di Giuda Alloro Bosso	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. - In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: - In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali, in particolare predatori (Antocoridi, Coccinellidi, Crisopidi)	Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata.
Cocciniglie Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - asportare le parti di pianta fortemente infestate - effettuare spazzolature sul tronco e sulle branche principali Interventi biologici: - contro le cocciniglie cotonose si possono eseguire lanci del predatore <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> prima della schiusura delle uova (nella seconda metà di maggio). Interventi chimici: - effettuare i trattamenti in presenza di infestazioni consistenti ed ai primi sintomi di danno (inizio disseccamenti) con oli bianchi estivi. - i trattamenti eseguiti durante la stagione vegetativa vanno indirizzati contro le forme giovanili dell'insetto. L'intervento va quindi posizionato al momento della fuoriuscita delle neanidi	Gli interventi (di qualsiasi tipo) vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini. Evitare i trattamenti con prodotti insetticidi in presenza di nemici naturali (Coccinellidi predatori, Pteromalidi, Encirtidi, Afelinidi parassitoidi). In caso di trattamenti durante la stagione vegetativa ricorrere solo a prodotti espressamente autorizzati per l'impiego in vegetazione
Tingide <i>(Corythucha ciliata)</i>	Platano	Interventi chimici: - effettuare interventi endoterapici entro il mese di giugno con Imidacloprid. - in alternativa ai trattamenti con iniezione si possono effettuare irrorazioni alla chioma con prodotti a base di Piretro naturale contro le forme giovanili del fitomizo	I trattamenti endoterapici devono essere effettuati da personale specializzato e con prodotti autorizzati. Non effettuare iniezioni al tronco su alberi con gravi sintomi di carie Nelle aree interessate da focolai di cancro colorato questa tecnica va effettuata sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale.

Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - eliminare le piante infestanti (es. rovo ed ortica) poste in vicinanza delle ornamentali e frequentemente colonizzate dal fitofago. - su piante infestate procedere a ripetuti lavaggi a partire dal mese di giugno con acqua e tensioattivi autorizzati (alle dosi indicate in etichetta). Interventi biologici: - è possibile introdurre il parassitoide <i>Neodryinus typhlocybae</i> attraverso un lancio inoculativo da effettuarsi all'inizio del mese di giugno.	I lavaggi vanno ripetuti più volte ed eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata L'introduzione del parassitoide deve avvenire in ambienti in cui non si eseguono interventi con prodotti insetticidi.
---	---	---	---

LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Ifantria americana (<i>Hyphantria cunea</i>)	Gelso Acero negundo Latifoglie varie	Interventi agronomici: - Asportare e distruggere i nidi dell'insetto quando sono composti da 3-5- foglie, in modo da eliminare le giovani larve che vivono all'interno. Interventi microbiologici: - Effettuare 1-2 trattamenti contro le giovani larve di seconda generazione (inizio di agosto) con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>. - Intervenire contro le larve di prima generazione (mese di giugno) soltanto in caso di gravi infestazioni.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione, soprattutto sulle parti periferiche della chioma, dove le larve si localizzano più spesso. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	Querce Latifoglie varie	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere le vistose ovature dell'insetto (di colore giallo-fulvo) deposte alla base delle piante Interventi microbiologici: - A partire dalla comparsa delle giovani larve (maggio) effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.

Processionaria del pino (<i>Traumatocampa pityocampa</i>)	Pini, Cedri	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere i nidi sericei dell'insetto, adottando tutte le precauzioni per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve Interventi biotecnici: - E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone, da installarsi entro la prima metà di giugno, per la cattura massale dei maschi adulti. Interventi microbiologici: - A partire dalla comparsa delle giovani larve (agosto-settembre) effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>.	La lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 30/10/2007 Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Altre specie (<i>Hyponomeut</i> a spp.) (<i>Phalera bucephala</i>) (<i>Thaumatopea</i> processionea) (<i>Euproctis chrysorroea</i>) (<i>Tortrix viridana</i>) (<i>Erannis defoliaria</i>) (<i>Operophter</i> a brumata) (<i>Stilpnotia salicis</i>)	Biancospino Evonimo Pioppi Querce Tigli Latifoglie varie	Interventi microbiologici: - A partire dalla comparsa delle giovani larve effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.

XILOFAGI

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Rodilegno (<i>Cossus cossus</i>) (<i>Zeuzera pyrina</i>)	Varie ornamentali arboree	Interventi agronomici: - Asportare i rami infestati - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Interventi biotecnici: - E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone (max 5 – 10 trappole / ha), da installarsi entro i primi di maggio, per la cattura massale dei maschi adulti. Interventi chimici: - Effettuare trattamenti con Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Le trappole possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie nello stesso tempo. Cambiare gli erogatori di feromone ogni 4 -5 settimane. Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con relativa rosura.
Cerambicidi (<i>Ceramix cerdo</i>) (<i>Saperda carcharias</i>) (<i>Aromia moschata</i>)	Leccio Pioppi Querce Salici	Interventi agronomici: - Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. - Eliminare le piante maggiormente compromesse. - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Interventi chimici: - Effettuare trattamenti con Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con relativa rosura.
Scolitidi (<i>Tomicus</i> spp.) (<i>Scolytus</i> spp.) ecc.	Varie Conifere e Latifoglie	Interventi agronomici: - Mantenere le piante in ottimo stato vegetativo attraverso opportune pratiche agronomiche. - Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. - Eliminare le piante	Intervenire entro l'inizio della primavera, ovvero prima della fuoriuscita degli adulti

ALTRI FITOFAGI

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Cecidomia del bosso (<i>Monarthropa lpus buxi</i>)	Bosso	Interventi agronomici: - In presenza di larve all'interno delle foglie, eliminare le parti colpite entro il mese di aprile, prima dello sfarfallamento degli adulti.	
Cali roa (<i>Caliroa varipes</i>)	Querce	Interventi agronomici: - asportazione delle parti colpite.	L'insetto compie due generazioni durante il periodo estivo
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Aiuole fiorite	Interventi biologici: - eventuali interventi possono essere effettuati mediante lanci del predatore <i>Phytoseiulus persimilis</i> alla comparsa dei primi focolai.	
Cameraria (<i>Cameraria ohridella</i>)	Ippocastano	Interventi agronomici: - raccogliere ed eliminare le foglie infestate cadute a terra, nelle quali svernano le crisalidi dell'insetto Interventi chimici: - effettuare due trattamenti alla chioma, in corrispondenza del 1° e 2° volo degli adulti, con Azadiractina. - In alternativa può essere eseguito un trattamento endoterapico entro il mese di maggio con Imidacloprid.	Per il monitoraggio del volo dell'insetto utilizzare trappole a feromoni. Le trappole vanno installate a fine marzo - inizio aprile. In alternativa al feromone specifico per <i>Cameraria</i>, può essere impiegato quello per <i>Phyllonorycter blancardella</i>. I trattamenti endoterapici devono essere effettuati da personale specializzato, con prodotti autorizzati e comunque non tutti gli anni. Non effettuare iniezioni al tronco su piante con gravi sintomi di carie.

MALATTIE FOGLIARI

Malattia	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Antracnosi <i>(Apiognomonina platani)</i> <i>(Guignardia aesculi)</i>	Platano Ippocastano	Interventi agronomici: - Raccogliere ed eliminare le foglie infette al fine di ridurre il potenziale di inoculo. - Distribuire in autunno urea o calciocianamide sul terreno alla base della pianta per favorire la decomposizione delle foglie. Interventi chimici: - Intervenire in autunno oppure prima della ripresa vegetativa con prodotti rameici.	Su platano, l'effettuazione di un moderato intervento cesorio volto ad eliminare e distruggere le parti disseccate non è opportuno nelle aree ove sono presenti focolai di Cancro colorato.
Malattia	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Oidio <i>(Microsphaera spp.)</i> <i>(Sphaerotheca spp.)</i> <i>(Erysiphe spp.)</i> (<i>Oidium spp.</i>)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - Evitare un eccessivo sviluppo vegetativo limitando in particolare le concimazioni azotate. Asportare tempestivamente le parti colpite dall'infezione. Interventi chimici: - I trattamenti devono essere effettuati con zolfo bagnabile appena si osservano i primi sintomi della malattia.	In caso di gravi infezioni i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di 7-10 giorni. Evitare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

MALATTIE DEGLI ORGANI LEGNOSI

Malattia	Piante colpite	Criteri di intervento e	Note
Cancri corticali <i>(Nectria spp.)</i> <i>(Sphaeropsis spp.)</i> <i>(Phomopsis spp.)</i>	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - Asportare e distruggere le parti infette e disseccate. Interventi chimici: - In presenza di infezioni effettuare due trattamenti annuali con prodotti rameici, il primo in autunno (alla caduta delle foglie) e il secondo prima della ripresa vegetativa.	Nel caso di lesioni di una certa ampiezza effettuare pennellature localizzate con prodotti rameici alla dose dell' 1- 2 %.
Cancro del cipresso <i>(Seiridium cardinale)</i>	<i>Cupressus sempervirens</i> <i>C. macrocarpa</i> <i>C. arizonica</i> e altre conifere	Interventi agronomici: - Asportare le parti infette. Quando la chioma è disseccata per oltre il 50%, abbattere e distruggere l'intera pianta. - In caso di nuovi impianti di <i>C.sempervirens</i> impiegare cloni resistenti . Interventi chimici: - su piante con infezioni iniziali intervenire sul tronco con Tiofanato metile in primavera ed in autunno.	Eventuali trattamenti preventivi sono consigliati esclusivamente su alberi di interesse paesaggistico e monumentale.

2. CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

Potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella:

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.	Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente impiegabili nel corso di un anno
Glifosate	NC	30.4	5
Glufosinate ammonio	NC	12	12
Isoxaben	Xi	45.5	0.75 - 1.25*
Oxifluorfen	Xn	23.6	5 - 8

* in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Le dosi di impiego riportate in tabella per i prodotti ad azione fogliare (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio) rappresentano il quantitativo massimo distribuibile nel corso dell'anno; tale quantitativo può essere somministrato attraverso 3 - 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti.

Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998.

Sub - Elaborato I) DECRETI DI LOTTA OBBLIGATORIA

D.M. 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

(omissis)

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul tenitorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsi-voglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente e obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante o del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimento.

I platani colpiti dal cancro colorato e i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Alfine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio-assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà a emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(omissis)

**Decreto 10 settembre 1999 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 15-10-1999)
Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
(Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.**

(omissis)

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'elaborato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'elaborato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli elaborati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvedera' ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si e' avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui e' stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.
2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.
3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnicoamministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 5.

Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km (elevato a) 2 (elevato a) (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza puo' essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugnoluglio e settembreottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Art. 6.

Trattamento del focolaio

1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessita' di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione.

Art. 7.

Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

Art. 8.

Movimentazione alveari

1. E' vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Art. 9.

Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Art. 10.

Indagine epidemiologica

1. Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonche' due nell'anno seguente, nei periodi maggioluglio e settembreottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.
4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

Art. 11.

Detenzione di colture

1. E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (elaborato I).

Art. 12.

Deroghe

1. Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (elaborato I).

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Art. 13.

Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute piu' come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Art. 14.

Contributi per l'estirpazione

1. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Art. 15.

Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse e' abrogato. Nota all'art. 15:

- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (omissis)

D.M. 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

Art. 1. Scopo generale

La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio.

I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;

- b) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;
- d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione;
- e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;
- f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non è presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;
- g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unità separata indenne da PPV;
- h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;
- i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.

Art. 3. Monitoraggi ufficiali

Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.

I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti più opportuni, per l'individuazione del virus PPV.

Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni e realizzazione delle analisi.

I Servizi fitosanitari regionali per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in applicazione al comma 3 del presente articolo.

Art. 4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio

I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando le zone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2, in conformità agli standard internazionali FAO.

I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di informativa per tale organismo nocivo.

I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicità nelle forme più opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.

Art. 5. Misure fitosanitarie nelle zone indenni

Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, previste dall'art. 3, devono essere effettuate prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto.

Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute al virus PPV, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente l'area contaminata, delimita la relativa zona tampone e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.

Art. 6. Misure fitosanitarie nelle aree contaminate

Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Le operazioni di cui al comma precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal Servizio fitosanitario regionale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 17 e, previa diffida ad adempiere, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti.

Il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.

Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti.

Un'area contaminata è considerata eradicata qualora dalle ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi sulle piante ospiti, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di PPV, o nel caso che nell'area contaminata e nella relativa zona tampone siano state eliminate tutte le piante di drupacee suscettibili.

Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, un'area contaminata può essere dichiarata zona di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.

Art. 7. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.

Nelle zone di insediamento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti.

Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 8. Misure fitosanitarie nelle zone tampone

Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di conferma, all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6.

Nella zona tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 12.

Art. 9. Regolamentazione dei vivai di produzione di drupacee

La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.

I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza è ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia

confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.

I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house» e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza è ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri.

In caso di produzione di varietà locali, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.

Art. 10. Fonti di approvvigionamento del materiale di moltiplicazione

Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al comma 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4 le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate al Servizio fitosanitario regionale, singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 214/2005; il vivaista deve inviare al Servizio fitosanitario regionale competente, prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;
- c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;
- d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente.

L'autoproduzione è consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

Art. 11. Misure da adottare in caso di comparsa di PPV in un vivaio

Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio è sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6, comma 5.

I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici

emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.

Art. 12. Misure da adottare nei vivai preesistenti ricadenti in una zona tampone

Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio è sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata.

I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati, abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione:

a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo;

oppure

b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».

Art. 13. Obblighi di informazione e denuncia dei casi sospetti

Le regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali, devono dare massima divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola:

- a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus;
- b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
- c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto;
- d) delle modalità di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attività vivaistica che possono essere adottate ai sensi del presente decreto.

Al di fuori delle zone di insediamento è fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio fitosanitario regionale competente che provvede ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.

Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV, fornendo copia della relativa documentazione commerciale.

I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale di competenza la presenza di partite con sintomi di PPV fornendo copia della relativa documentazione.

I Servizi fitosanitari regionali devono dare immediata comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni:

- al Servizio fitosanitario centrale;
- agli altri Servizi fitosanitari regionali;
- ai vivaisti, ai frutticoltori e agli operatori della filiera ortofrutticola del territorio interessato.

I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 14. Misure transitorie

Il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti e previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 15. Detenzione di piante infette

Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, ai sensi della direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio e secondo le modalità stabilite dal titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da PPV per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale.

Art. 16. Contributi per l'estirpazione e la riconversione delle produzioni

Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali è stata prescritta dal Servizio fitosanitario l'estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV.

Art. 17. Sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 18. Disposizioni finali

Il decreto ministeriale 29 novembre 1996, recante «Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle Drupacee" (Sharka)» è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

D.M. 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff)”.

Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff) è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2.

Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1, art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3.

Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Art. 4.

Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M.22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi"

(omissis)

Decreta:

Art. 1. La lotta contro l'insetto fitomizo denominato Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2. Accertamenti sistematici relativi alla presenza di Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza.

Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi delle strutture del

Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali.

Art. 3. La presenza dell'insetto nocivo dovrà essere immediatamente segnalata a cura dei servizi fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 4. Nei popolamenti di pino marittimo infestati da Matsucoccus Feytaudi sono adottate misure atte a ridurre la densità effettuando opportunità diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente infestate o comunque sofferenti.

I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno, preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono riguardare tutta la superficie boscata interessata dall'insetto.

Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente.

Tutte le operazioni di, cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle pinete di pino marittimo infestate.

Art. 5. Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate, individuate dai servizi fitosanitari regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.

Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari regionali la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello stesso.

Art. 6. La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, è affidata alle autorità di cui all'art. 2.

Art. 7. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

(omissis)

Sub - Elaborato II) PIANTE SCONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI PER MOTIVI FITOSANITARI

Nome comune	Nome scientifico	Sensibile a...
Agazzino	<i>Pyracantha</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotognastro	<i>Cotoneaster</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotogno	<i>Cydonia</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotogno giapponese	<i>Chaenomeles japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Fotinia – Stranvesia	<i>Photinia</i> (= <i>Stranvaesia</i>) spp.	Colpo di fuoco batterico
Melo da fiore	<i>Malus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	Colpo di fuoco batterico
Nespolo giapponese	<i>Eriobotrya japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Pero da fiore	<i>Pyrus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Pero corvino	<i>Amelanchier</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Potentilla	<i>Potentilla</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Sorbi	<i>Sorbus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Spirea	<i>Spiraea</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Evonimo giapponese	<i>Euonymus japonicus / fortunei</i>	Cocciniglie
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cameraria – Antracnosi
Platano	<i>Platanus acerifolia</i>	Cancro colorato – Tingide

E' vietata fino al 31/12/2013 la messa a dimora di piante appartenenti al genere *Crataegus* (es. Biancospino e Azzeruolo) - Determinazione Regionale n° 13886 del 29/11/2010

Sub - Elaborato III) AVVERSITA' DELLE PRINCIPALI SPECIE ORNAMENTALI

ACERO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Uncinula aceris</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Afidi <i>Peryphillus</i> sp. <i>Drepanosiphum platanoides</i>	Foglie	Presenza di melata sulla vegetazione	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	Particolarmente colpito l'Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)
Ifantria americana <i>Hyphantria cunea</i>	Foglie	Nidi larvali sericei che inglobano la vegetazione. Nei casi più gravi la pianta può venire completamente defogliata.	Particolarmente colpito l'Acero americano (<i>Acer negundo</i>)
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	Particolarmente colpito l'Acero saccharino (<i>Acer saccharinum</i>)
AIUOLE			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio Varie specie	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Afidi Varie specie	Foglie e altre parti verdi	Presenza di melata sulla vegetazione	
Cocciniglie Varie specie	Foglie e altre parti verdi	Disseccamenti, presenza di melata sulla vegetazione e, in seguito, fumaggini	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
Ragnetto rosso <i>Tetranychus urticae</i>	Foglie e altre parti verdi	Decolorazioni e disseccamenti fogliari. Presenza di ragnatele siricee che inglobano la vegetazione.	
ALBERO DI GIUDA			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Psilla <i>Cacopsylla pulchella</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
ALLORO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Cocciniglie <i>Ceroplastes</i> spp.	Foglie, germogli, rami	Disseccamenti, presenza di melata sulla vegetazione e, in seguito, fumaggini	
Psilla <i>Trioza alacris</i>	Foglie e germogli	Arrotolamenti del lembo fogliare verso il basso. In seguito ingiallimenti e disseccamenti dei germogli	

BOSSO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Psilla <i>Psylla buxi</i>	Foglie e germogli	Arrotolamenti a cucchiaino delle giovani foglie	
Cecidomia <i>Monarthropalpus buxi</i>	Foglie	Rigonfiamenti ad ampolla delle foglie	
CONIFERE (<i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Cupressus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., ecc.)			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Cancri corticali <i>Sphaeropsis sapinea</i>	Aghi e altre parti verdi	Punteggiature nerastre in rilievo sugli aghi, presenza di lesioni cancerose con fuoriuscita di resina	
Cancro del cipresso <i>Seiridium cardinale</i>	Rami e tronco	Presenza di lesioni cancerose con abbondante fuoriuscita di resina	
Afidi del cedro <i>Cinara cedri</i> <i>Cedrobuim laportei</i>	Aghi e altre parti verdi	Presenza di abbondante melata, arrossamenti e caduta anticipata degli aghi	
Afide del cipresso <i>Cinara cupressi</i>	Aghi e altre parti verdi	Ingiallimento della chioma, a cui segue l'arrossamento e il disseccamento di interi rami	Gli individui alati possono fungere da vettori del Cancro del cipresso, trasportando l'agente patogeno dalle piante malate a quelle sane
Afidi del pino <i>Pineus pini</i> <i>Eulachnus rileij</i>	Aghi e altre parti verdi	Disseccamenti dei germogli e caduta anticipata degli aghi	
Cocciniglia del cipresso <i>Carulapsis carueli</i>	Foglie e frutti	Ingiallimenti e disseccamenti della chioma	
Cocciniglia del pino <i>Leucapsis</i> spp.	Aghi	Ingiallimento e caduta anticipata degli aghi	
Processionaria del pino <i>Traumatocampa pityocampa</i>	Aghi	Defogliazioni che possono interessare l'intera chioma. Presenza dei nidi larvali sericei all'estremità dei rami	Le larve sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente possono provocare gravi irritazioni
Scolitidi <i>Tomicus</i> spp. <i>Phloeinus aubei</i>	Rami e tronco	Arrossamenti della chioma ed emissione di rosura e di resina tra le screpolature della corteccia	

EVONIMO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Microsphaera evonymi</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Afidi <i>Aphis</i> spp.	Foglie	Disseccamenti e accartocciamenti fogliari, presenza di melata sulla vegetazione, in seguito deperimento vegetativo	
Cocciniglia <i>Unaspis evonymi</i>	Foglie, germogli, rami	Ingiallimenti e defogliazioni delle parti colpite che in seguito disseccano	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
FRASSINO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Phyllactinia guttata</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Afidi <i>Procypylus fraxini</i>	Foglie	Presenza di melata sulla vegetazione	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	
Cantaride <i>Lytta vesicatoria</i>	Foglie	Defogliazioni che interessano l'intero lembo fogliare, lasciando soltanto la nervatura principale	Non sono previsti interventi di lotta
GELSO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Cocciniglia <i>Pseudaulacapsis pentagona</i>	Tronco e rametti	Deperimenti e disseccamenti	
Ifantria americana <i>Hyphantria cunea</i>	Foglie	Nidi larvali sericei che inglobano la vegetazione. Nei casi più gravi la pianta può venire completamente defogliata.	La specie è particolarmente appetita dal fitofago
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	
IBISCO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Afidi <i>Aphis gossypii</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di melata sulla vegetazione e in seguito avvizzimento dei fiori	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	

IPPOCASTANO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Antracnosi <i>Guignardia aesculi</i>	Foglie e altre parti verdi	Macchie rosso-cuoio sulla pagine fogliare, in seguito disseccamenti e filloptosi anticipata	
Cameraria <i>Cameraria ohridella</i>	Foglie	Presenza di gallerie nella foglia, in seguito disseccamenti e filloptosi anticipata	
Seccume non parassitario	Foglie e altre parti verdi	Clorosi e necrosi internervali, in seguito disseccamenti e filloptosi anticipata	Non sono previsti interventi di lotta
LAUROCERASO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Sphaerotaeca pannosa</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Cancri corticali <i>Sphaeropsis malorum</i>	Rami e germogli	Disseccamenti e lesioni cancerose	
LECCIO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Fillossera <i>Phylloxera quercus</i>	Foglie	Accartocciamenti fogliari e, in seguito, presenza di aree dapprima clorotiche e poi seccaginosi	
Cocciniglia <i>Kermes vermilio</i>	Foglie e rami	Deperimenti e disseccamenti	
Limantria <i>Lymantria dispar</i>	Foglie e germogli	Defogliazioni che possono interessare l'intera chioma	
Cecidomia <i>Dryomyia lichtensteini</i>	Foglie	Presenza di piccole galle ovoidali sporgenti sulla pagina inferiore delle foglie	Non sono previsti interventi di lotta
Cerambice <i>Cerambyx cerdo</i>	Tronco e rami	Presenza dei fori d'ingresso delle gallerie scavate dalle larve con fuoriuscita di liquido linfatico. Fori d'uscita di diametro notevole	
MAONIA			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Microsphaera berberidis</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Ruggine <i>Cumminsia mirabilissima</i>	Foglie	Presenza di macchie rosso-aranciate sulla superficie superiore	Non sono previsti interventi di lotta
MELOGRANO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Afidi <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis punicae</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di melata sulla vegetazione, in seguito accartocciamenti fogliari e avvizzimento dei fiori	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
Rodilegno <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	

OLMO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
Galerucella <i>Galerucella luteola</i>	Foglie	Scheletrizzazione delle foglie di cui restano soltanto l'epidermide superiore e le nervature	Non sono previsti interventi di lotta
Scolitidi <i>Scolytus multistriatus</i> <i>S. sulcifrons</i>	Rami e tronco	Disseccamento dei rametti e progressivo e irreversibile deperimento delle piante	Gli adulti possono fungere da vettori della Grafiosi, trasportando l'agente patogeno dalle piante malate a quelle sane
PIOPPA			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Afidi <i>Chaitophorus populi</i>	Foglie	Presenza di melata e fumaggini sulla vegetazione	Attacca soprattutto <i>Populus alba</i>
Lepidotteri defogliatori <i>Stilpnotia salicis</i> <i>Phalera bucephala</i> ecc.	Foglie	Defogliazioni più o meno estese	
Saperda <i>Saperda carcharias</i>	Tronco e grosse branche	Fuoriuscita di linfa e rosura grossolana dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	
PITTOSPORO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Cocciniglie <i>Ceroplastes</i> spp. <i>Chloropulvinaria floccifera</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pericarya purchasi</i>	Foglie, germogli, rami	Disseccamenti, presenza di melata sulla vegetazione e, in seguito, fumaggini	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
PLATANO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Antracnosi <i>Apiognomonia platani</i>	Tutti gli organi della chioma	Disseccamenti fogliari e filloptosi anticipata	
Cancro colorato <i>Ceratocystis fimbriata</i>	Vasi xilematici	Necrosi generalizzata e morte della pianta. Alterazione della massa legnosa	
Tingide <i>Corythucha ciliata</i>	Foglie	Depigmentazione dei tessuti che può interessare l'intera lamina fogliare, che risulta così ingiallita e può cadere anticipatamente. Sulla pagina inferiore delle foglie sono visibili goccioline escrementizie d'aspetto bituminoso	Gli adulti possono arrecare notevoli fastidi alle persone che transitano sotto alle piante infestate

QUERCIA			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Microsphaera alphitoides</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Fillossera <i>Phylloxera quercus</i>	Foglie	Accartocciamenti fogliari e, in seguito, presenza di aree dapprima clorotiche e poi seccaginose	
Cocciniglie <i>Kermes vermilio</i> <i>K. roboris</i>	Foglie e rami	Deperimenti e disseccamenti	
Limantria <i>Lymantria dispar</i>	Foglie e germogli	Defogliazioni che possono interessare l'intera chioma	
Processionaria della quercia <i>Thaumatopoea processionea</i>	Foglie	Defogliazioni che possono interessare l'intera chioma. Presenza dei nidi larvali sericei su tronco e rami	Le larve sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente possono provocare gravi irritazioni
Cerambice <i>Cerambyx cerdo</i>	Tronco e rami	Presenza dei fori d'ingresso delle gallerie scavate dalle larve con fuoriuscita di liquido linfatico	
Caliroa <i>Caliroa varipes</i>	Foglie	Scheletrizzazione delle foglie di cui restano soltanto l'epidermide superiore e le nervature	
ROSA			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Oidio <i>Microsphaera alphitoides</i>	Foglie e altre parti verdi	Presenza di efflorescenza biancastra sulla vegetazione	
Afidi <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Metopolophium dirhodum</i> <i>Sitobion fragariae</i>	Foglie, germogli, fiori	Avvizzimenti fiorali, presenza di abbondante melata sulla vegetazione, formazione di fumaggini, deperimento vegetativo	
Metcalfa <i>Metcalfa pruinosa</i>	Foglie	Presenza abbondante melata, secrezioni cerosi e, in seguito, fumaggini sulla vegetazione	
SALICE			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Afidi <i>Tuberolachnus salignus</i>	Foglie, germogli, rametti	Ingiallimenti e caduta precoce delle foglie	
Ifantria americana <i>Hyphantria cunea</i>	Foglie	Nidi larvali sericei che inglobano la vegetazione. Nei casi più gravi la pianta può venire completamente defogliata.	
Lepidotteri defogliatori <i>Stilpnotia salicis</i> ecc.	Foglie	Defogliazioni	
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Tronco e rami	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	
Cerambice <i>Aromia moschata</i>	Tronco e rami	Presenza dei fori d'ingresso delle gallerie scavate dalle larve con fuoriuscita di rosura	

TIGLIO			
Avversità principali	Parti colpite	Sintomi	Note
Afidi <i>Eucallipterus tiliae</i>	Foglie	Presenza di abbondante melata e fumaggini sulla vegetazione	
Cocciniglia <i>Eupulvinaria hydrangeae</i>	Foglie, germogli e rametti	Disseccamenti e defogliazioni anticipate	
Ifantria americana <i>Hyphantria cunea</i>	Foglie	Nidi larvali sericei che inglobano la vegetazione. Nei casi più gravi la pianta può venire completamente defogliata.	
Rodilegno <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Rami e tronco	Fuoriuscita di linfa e rosura dai fori d'ingresso delle gallerie larvali	